

### 155<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,  
indi del presidente MANCINO  
e del vice presidente FISICHELLA

#### INDICE

CONGEDI E MISSIONI .....	Pag. 3	<b>Votazione finale:</b>
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> .....	4	(1246) <i>Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione</i>
<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI</b>		(484) <b>BUCCIERO.</b> – <i>Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati</i>
PRESIDENTE .....	4	(1504) <i>Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (Approvato dalla Camera dei deputati)</i>
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1246</b>
<b>Rinvio della votazione finale dei disegni di legge:</b>		<b>Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, dei disegni di legge nn. 484 e 1504, con il seguente titolo: Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati:</b>
(717) <b>VALENTINO ed altri.</b> – <i>Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati</i>		PRESIDENTE .....
(808) <b>RUSSO ed altri.</b> – <i>Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati</i>		Pag. 5, 6, 19 e passim
(954) <i>Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente</i>		FOLLIERI (PPI), relatore .....
		6, 25
		AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia .....
		6, 25

GASPERINI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . . . . .	Pag. 9, 27	PETTINATO ( <i>Verdi-L'Ulivo</i> ) . . . . .	Pag. 37
CALLEGARO ( <i>CDU</i> ) . . . . .	10	GASPERINI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . . . . .	38
LUBRANO DI RICCO ( <i>Verdi-L'Ulivo</i> ) . . . . .	10	CENTARO ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	39
CIRAMI ( <i>CCD</i> ) . . . . .	12, 26	* BATTAGLIA ( <i>AN</i> ) . . . . .	41
FASSONE ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) . . . . .	13	CIRAMI ( <i>CCD</i> ) . . . . .	43
GRECO ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	15, 24, 25	FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	44, 45
BUCCIERO ( <i>AN</i> ) . . . . .	16, 30	<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 21 MARZO 1997</b> ..	46
Cò ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) . . . . .	17, 32	<i>ALLEGATO</i>	
ANDREOTTI ( <i>PPI</i> ) . . . . .	18	<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>	
MILIO ( <i>Misto</i> ), <i>relatore</i> . . . . .	19	Variazioni nella composizione . . . . .	47
FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	20	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
PETTINATO ( <i>Verdi-L'Ulivo</i> ) . . . . .	25	Annunzio di presentazione . . . . .	47
BERTONI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) . . . . .	28, 30	Assegnazione . . . . .	48
* MELONI ( <i>Misto</i> ) . . . . .	31	<b>GOVERNO</b>	
<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE</b>		Trasmissione di documenti . . . . .	48
<b>Rinvio della discussione del Doc. IV-bis, n. 13:</b>		<b>PETIZIONI</b>	
PRESIDENTE . . . . .	33	Annunzio . . . . .	49
* PREIONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . . . . .	33	<b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Apposizione di nuove firme ad interrogazioni . . . . .	49
<b>Discussione:</b>		Integrazione dei Ministri competenti ad interrogazioni . . . . .	50
(1245) <i>Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado</i>		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni . . . . .	50
(399) <b>PREIONI</b> . - <i>Istituzione del giudice unico di prima istanza</i>		Annunzio . . . . .	50, 51
(1649) <b>FOLLIERI ed altri</b> . - <i>Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie</i>		Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . .	82
(1938) <b>PREIONI</b> . - <i>Istituzione del giudice unico di primo grado (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):</i>			
CALVI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ), <i>relatore</i> . . . . .	33, 44		
* PREIONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . . . . .	35		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del vice presidente CONTESTABILE**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).  
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bernasconi, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cortelloni, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Conte, a Ginevra, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Martelli, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Lauricella e Squarcialupi a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Migone, a Vienna e Sarajevo, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Forcieri e Palombo, a Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Curto, Del Turco, Diana Lorenzo e Figurelli ad Agrigento, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

### **Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, poichè la Commissione giustizia non ha ancora terminato i lavori di sua competenza e poichè essi sono pregiudiziali ai lavori dell'Aula, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 10,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 10,35).*

Poichè non sono ancora pervenute le determinazioni di competenza della Commissione giustizia, comunico ai colleghi che la seduta è nuovamente sospesa fino alle ore 11.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 11).*

### **Presidenza del presidente MANCINO**

**Rinvio della votazione finale dei disegni di legge:**

*(717) VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

*(808) RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

*(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente*

**Votazione finale, dei disegni di legge:**

*(1246) Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione*

**(484) BUCCIERO.** – *Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati*

**(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati** (Approvato dalla Camera dei deputati)

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1246**

**Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, dei disegni di legge nn. 484 e 1504, con il seguente titolo: *Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati***

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca le votazioni finali dei disegni di legge: «Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione»; «Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati», d'iniziativa del senatore Bucciero; «Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati», già approvato dalla Camera dei deputati; «Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati» d'iniziativa dei senatori Valentino, Maceratini, Bucciero, Caruso Antonino, Battaglia e Pedrizzi; «Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati», d'iniziativa dei senatori Russo, Senese, Pellegrino, Bertoni, Calvi, Fassone e Bonfietti, e «Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente».

Comunico che l'esame del disegno di legge n. 717, «Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati», e degli altri disegni di legge ad esso congiunti non è stato ancora ultimato dalla competente Commissione giustizia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Regolamento in sede di votazione finale dei disegni di legge approvati in sede redigente dalle Commissioni di merito hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo e coloro che intendono svolgere dichiarazioni di voto. I disegni di legge saranno quindi posti ai voti per la votazione finale.

Per un più ordinato svolgimento dei nostri lavori, si procederà in primo luogo alla discussione del disegno di legge n. 1246 con l'intervento del relatore e del Governo cui seguiranno le eventuali dichiarazioni di voto. Seguirà analogha modalità di discussione per i disegni di legge n. 484 e 1504, per i quali la Commissione ha approvato un testo unificato. Successivamente si procederà a porre separatamente ai voti i disegni di legge per l'approvazione finale.

Passiamo dunque alla votazione finale del disegno di legge n. 1246. Ricordo che questo disegno di legge è stato già esaminato ed approvato, articolo per articolo, dalla 2ª Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, mi riporto alla relazione scritta sottolineando soltanto che finalmente si dà vita ad una norma precettiva della nostra Carta fondamentale e precisamente al comma 3 dell'articolo 106 della Costituzione. Secondo questa disposizione possono essere nominati per meriti insigni a giudici della Corte di cassazione professori universitari in materie giuridiche ed avvocati che abbiano un'anzianità professionale di quindici anni innanzi alle magistrature superiori.

Il disegno di legge ha individuato gli strumenti operativi perchè la disposizione in esame diventi legge dello Stato e consenta appunto la nomina a magistrati di Cassazione dei soggetti ai quali la disposizione stessa fa riferimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere. Mi limito a ricordare soltanto che questa iniziativa del Governo è volta a dare finalmente attuazione ad un precetto costituzionale, ahimè, ben cinquanta anni dopo il suo varo. Comunque, non è mai troppo tardi! L'esigenza è avvertita. Il fatto stesso che lo prevede la nostra Costituzione già di per sè costituisce un fatto estremamente importante. Non c'è dubbio, poi, che la possibilità di accesso alla suprema Corte di cassazione da parte di professori universitari in materie giuridiche e di avvocati per meriti insigni realizza, come detto, il progetto costituzionale per un verso e per l'altro verso coinvolge nell'amministrazione della giustizia importanti rappresentanti del mondo giuridico.

Quindi il Governo confida nell'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1246, il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente, è il seguente:

#### Art. 1.

##### *(Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione)*

1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non può tenersi con-

to ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonché una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

## Art. 2.

### *(Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza)*

1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) non aver superato l'età di sessantacinque anni e avere idoneità fisica e psichica;

e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'aver ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legit-

timità un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.

3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:

a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore d'università presso le giurisdizioni superiori;

b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni.

c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. A parità di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

### Art. 3.

#### *(Collocazione nel ruolo e stato giuridico)*

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed è tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge è sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.

### Art. 4.

#### *(Destinazione per l'esercizio delle funzioni)*

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.



## Art. 5.

*(Trattamento economico)*

1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.

2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

## Art. 6.

*(Trattamento previdenziale)*

1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.

2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo è favorevole a questo provvedimento che del resto discende dalla stessa attuazione dell'articolo 106 della «Magna Charta». Però io credo che sia importante formulare alcune osservazioni. Quando noi diciamo che per meriti insigni alcuni docenti universitari e avvocati possono accedere a questo supremo consesso, se un tempo ciò era stimolo e titolo di merito per colui che volesse partecipare a quello stesso organo, oggi forse le cose si sono invertite. Personalmente, nella mia qualità di avvocato, devo notare un estremo decadimento da parte di questo sommo istituto, talchè molte tesi accolte dalla Corte suprema di cassazione in fatto e in diritto potrebbero addirittura essere ritenute non congrue ad un esame di procuratore legale o durante il corso della pratica che un giovane fa presso un avvocato.

Quindi, forse le cose sono cambiate e questi meriti insigni potrebbero dare ossigeno a questo istituto che sembra in fase di decadenza e che molto spesso si trasforma da organo e giudice di legittimità in terzo organo che giudica del merito.

Però debbo anche osservare, signor Presidente, che esiste un'incongruenza: mentre si richiede per questi signori (professori ordinari di uni-

versità e avvocati) i meriti insigni e si precisa che questi meriti insigni sono in pratica costituiti da requisiti di particolari meriti scientifici e di ricchezza di esperienza professionale, mentre questo viene stabilito all'articolo 2, comma 2, contemporaneamente si dice al comma 1 che questi stessi candidati non debbono essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza. Mi sembra ultroneo pensare che chi riveste questi titoli di merito insigne e sia quindi emerso per la grandezza delle idee e per l'esperienza, contemporaneamente non debba aver avuto condanne penali o addirittura essere stato sottoposto a misure di sicurezza.

Mi sembra altresì straordinario – e non so quale sia l'organo competente a giudicare – che si affermi che questi stessi candidati devono avere l'idoneità fisica e psichica; ritengo anche questo un termine incongruo. Nè so quale possa essere l'organismo atto a giudicare se i docenti universitari che hanno meriti insigni e gli avvocati possiedono i necessari requisiti fisici e, soprattutto, psichici.

Per il resto, tutto ciò discende dal dettato costituzionale, per cui il voto del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente sarà favorevole.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, anche se sono meno drastico del collega Gasperini, condivido certe sue perplessità.

In effetti, la Costituzione parla di meriti insigni; questo concetto è stato poi ampiamente arricchito dalla Commissione per cui ora si richiedono particolari doti di genialità, professionalità e via dicendo, solo per entrare in un consesso in cui, per la verità, il merito maggiore – ce ne sono anche altri – è quello dell'anzianità.

D'altra parte, è da cinquant'anni che il dettato costituzionale, forse per delle resistenze, anzi per notevoli resistenze, non è rispettato; ma dal momento che si tratta di una norma precettiva, ben venga un provvedimento che la recepisca anche se con notevole ritardo.

In ogni caso, c'è sempre un elemento positivo ed è quello rappresentato dal notevole apporto di competenza, preparazione, professionalità ed intelligenza che non può che migliorare l'assetto della Corte di cassazione e quindi l'intero paese.

Dichiaro, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare, cioè la nomina di professori uni-

versitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, certamente sotto il profilo strettamente ordinamentale è da valutarsi positivamente perchè è volto a dare attuazione ad una ben precisa norma costituzionale contenuta nel terzo comma dell'articolo 106, la cui natura precettiva non è stata mai disconosciuta. Eppure, l'ultima parte dell'articolo 106 aveva già un precedente nell'articolo 122 dell'ordinamento giudiziario del 1941, il quale ammetteva la possibilità di nomina di consiglieri di appello o di cassazione per meriti eminenti nel campo del diritto e della pratica giudiziaria.

La novità della norma costituzionale è data dalla possibilità di ammissione straordinaria in magistratura soltanto all'ufficio di consigliere di cassazione e non anche a quello di consigliere di Corte d'appello.

La norma costituzionale, però, fino ad oggi, non ha trovato applicazione, anzi non ha trovato alcuna applicazione, come ben scarsa applicazione aveva già avuto nel preesistente ordinamento, in un contesto sociale assolutamente diverso da quello attuale e nel quale, probabilmente, ben più elevato era il prestigio dei giudici della suprema Corte. Basta citare fra i rarissimi casi del precedente ordinamento personalità della levatura di Ludovico Mortara e di Lucchini, che lasciarono l'insegnamento e la professione per passare all'ufficio di consigliere di cassazione.

Nè diversa è la situazione determinatasi con la entrata in vigore della Costituzione repubblicana, nonostante l'evidenziata natura precettiva della norma che pure avrebbe consentito ad eventuali interessati di richiedere la nomina a consigliere di cassazione per meriti insigni, eventualità che, come ho detto, non si è mai verificata finora. La spiegazione di tutto ciò è verosimilmente da ritrovarsi nel fatto che gli avvocati innanzi tutto, ma anche i professori universitari, in possesso di meriti insigni e, quindi, ampiamente affermati nell'esercizio delle loro attività, ben difficilmente troveranno validi motivi per abbandonare quelle professioni ed entrare a far parte dell'ordine giudiziario. Il criterio del disegno di legge è, infatti, quello di affidare, a persone che hanno dimostrato di essere munite di eccezionali capacità, uffici che esigono doti di cultura e di esperienza di cui il soggetto che vi aspira deve fornire piena garanzia.

Allora, o la valutazione dello speciale requisito previsto dall'articolo 106 della Costituzione, rimessa alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, sarà rigorosa e in questo caso non sarà facile trovare aspiranti idonei, o con il tempo quella valutazione sarà sempre più approssimativa e generica, con la conseguenza che la norma potrà trovare più frequente applicazione, ma certamente in questo caso ne resterà vulnerato lo spirito della legge che intende elevare la funzione della Corte di cassazione, assicurando all'operato di quell'ufficio il contributo particolarmente qualificato delle più prestigiose figure del mondo forense ed universitario. A ciò si aggiunge la mancanza di un sistema diverso per tali magistrati, rispetto ai magistrati togati, di attribuzione delle funzioni direttive.

Più delicata è la questione se i detti magistrati possano assumere funzioni direttive nell'ambito della Corte. Il tenore letterale della dispo-

sizione della Carta costituzionale può legittimare la soluzione negativa e induce a ritenere che il legislatore costituente abbia inteso definire la presenza di tali soggetti nell'esplicazione tipica della funzione di legittimità. La possibilità per i laici nominati in Cassazione di accedere alle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte, in conseguenza della completa equiparazione ai magistrati ordinari prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, appare di dubbia legittimità costituzionale risultando in contrasto con il dettato dell'articolo 106 che a questi magistrati sembra aver riservato, con norma sicuramente di carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva, le sole funzioni tipiche del componente del collegio giudicante. A ciò si aggiunge la mancanza di un sistema diverso per tali magistrati, diverso cioè rispetto ai magistrati togati, di attribuzione delle funzioni direttive, problema che è collegato strettamente alla più complessa questione della individuazione della natura giuridica delle funzioni direttive.

Sarebbe stato preferibile non introdurre ancora questa norma in attesa sia del riordino della professione forense (come sappiamo l'ordinamento della professione forense è fermo al 1933) sia del nuovo ordinamento giudiziario. D'altra parte è anche imminente un *referendum* sulla carriera dei magistrati.

Quindi, l'imminente *referendum*, la revisione dell'ordinamento della professione forense e la revisione dell'ordinamento giudiziario avrebbero consigliato, per la verità, di soprassedere a questa norma specifica sul conferimento delle funzioni direttive e di attendere queste imminenti riforme, che dovrebbero essere necessariamente varate nei prossimi mesi.

Avevo preparato un emendamento soppressivo di questa norma, ma la circostanza del trasferimento in sede redigente del disegno di legge ne ha impedito l'esame.

Comunque, sia pure con questa riserva sul conferimento delle funzioni direttive, il Gruppo Verdi-L'Ulivo voterà a favore del provvedimento.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame che, dopo più di quaranta anni, dà pratica attuazione alla norma costituzionale che prevede la possibilità, per i migliori rappresentanti del foro e del mondo dottrinario universitario, di accedere alla suprema Corte di legittimità del nostro Stato.

La Commissione ha elaborato i criteri da seguire (per i quali abbiamo dato il nostro valido contributo) e ci auguriamo che uguale rigore sia adottato dagli organi che avranno il compito di selezionare, in pratica, i componenti che dovranno essere chiamati a far parte della Corte di cassazione. È, quindi, il rigore selettivo che dovrà imporsi a quegli or-

gani, attraverso anche le norme attuative che sono state elaborate dalla Commissione con il disegno di legge licenziato.

Esprimiamo e diamo dunque il nostro parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, ricordando – ove ce ne fosse bisogno – che il diritto matura, oltre che con i magistrati ordinari, anche con il valido contributo – come si diceva in precedenza – di chi del diritto ha fatto la sua professione, sia a livello forense, che a livello universitario.

Ribadisco, perciò, che voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame.

FASSONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole anche del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo.

Il disegno di legge in questione ha un valore simbolico molto più ampio della sua probabile portata concreta. Questo significato è reso evidente da almeno due considerazioni.

Il primo luogo, con la presente legge si dà finalmente attuazione ad una norma costituzionale che era rimasta lettera morta per circa 50 anni. Nel momento in cui si fa gran discutere di modifiche della Costituzione – non sempre e non tutte indispensabili – sembra buona regola dare, per intanto, esecuzione a quelle parti della Costituzione vigente che ancora la attendono e sulla cui validità nessuno ha mai sollevato obiezioni.

In secondo luogo, attraverso questa legge si compie un primo passo – concreto, visibile, non meramente declamatorio – verso quel riavvicinamento tra l'ordine giudiziario e la classe forense, premessa indispensabile per il recupero di una «giustizia normale», nella quale i due principali operatori del processo – i magistrati e gli avvocati - non siano più separati da difformità di cultura, ostilità di ruoli, antagonismo di funzioni.

Certo, non si può enfatizzare solamente la figura dell'avvocato, tralasciando che l'articolo 106, comma terzo, della Costituzione, prevede l'accesso alle funzioni di consigliere di cassazione sia degli avvocati sia dei professori universitari. Ma quel che mancava e manca, e che forse la presente legge può iniziare a far fruttificare, è il contatto concreto tra il ruolo del giudice e quello dell'avvocato, l'unione personale tra le due funzioni, caratterizzata dalla possibilità del ritorno a quella originaria, importando l'esperienza accumulata in quella temporanea.

Il disegno di legge si muove nella linea della circolarità delle culture, di una somma di esperienze e di un arricchimento reciproco, di un allargamento degli orizzonti culturali. È questa la sua carica innovativa, la ragione per cui il valore pratico e concreto probabilmente conta meno del suo significato emblematico.

Certo, si può sempre osservare che la legge arriva con un ritardo grave, forse insanabile. Si possono poi recriminare alcuni aspetti di cui il disegno di legge non si è fatto abbastanza carico. Il fatto, ad esempio,

che non sia stato accolto il suggerimento – prima approvato in Commissione e poi respinto – di agevolare il rientro dei professori universitari nella sede di provenienza, qualora, dopo un congruo periodo di esercizio delle funzioni giudiziarie, volessero tornare alla loro attività. È un fatto questo che probabilmente produrrà un uso limitato della possibilità in capo alla componente accademica, con spiacevole mutilazione dell'operatività della norma.

Comunque, rimane il fatto che il presente disegno di legge getta finalmente un ponte visibile fra le due culture e lo fa con il rispetto dovuto alla volontà del Costituyente, cioè considerando l'accesso alla Corte di cassazione come un riconoscimento di altissimo livello, e di questo dobbiamo farci carico.

Questa volontà fu espressa nitidamente all'Assemblea costituente da alcuni dei suoi più autorevoli membri: valga per tutti la parola dell'onorevole Leone, secondo il quale la norma doveva avere un'applicazione assai limitata e solo in casi veramente eccezionali (come quello che diede alla magistratura il vanto di contare fra i suoi membri il professor Ludovico Mortara, che assurse fino alla carica di primo presidente della Corte di cassazione).

Il disegno di legge si propone, allora, di essere coerente con questa volontà. L'articolo 106, comma terzo, della Costituzione, non produce un reclutamento parallelo, non è un riempimento di organici attraverso un appello ad altre categorie, non è un modo per fare della Corte di cassazione un organo misto, nè un modo per espandere la magistratura onoraria ai più alti livelli.

Sulla base di queste opzioni della Costituzione sono stati varati la disciplina del disegno di legge e i pochi correttivi apportati dalla Commissione. Si è stabilito che il numero dei soggetti sia esiguo perchè i meriti insigni non possono essere di molti, e perciò è stato previsto il tetto di un decimo dell'organico della Corte, che in cifra odierna significa circa 30 unità. Si è sancita la lettura e la definizione rigorosa del requisito dei «meriti insigni», che l'articolo 2, comma 2, parafrasa individuando una persona che «per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale». Sempre in base a quelle premesse di rango costituzionale, si è stabilito che è il Consiglio superiore della magistratura che chiama alla funzione di consigliere di cassazione e non l'interessato che chiede il conferimento della funzione; perchè ad una domanda corrisponde un'aspettativa, ad un'aspettativa delusa può corrispondere una doglianza e una doglianza finirebbe con il trasferire sui tribunali amministrativi la delicata definizione di quella alta professionalità culturale e deontologica che è la chiave di volta di questa osmosi di culture.

Si è disciplinato adeguatamente il problema del trattamento economico. Si è risolto testualmente l'annoso interrogativo, che tante perplessità aveva suscitato nella magistratura, sulla possibilità o meno che il consigliere chiamato ex articolo 106 della Costituzione potesse col tempo accedere ai posti direttivi di alto livello equiparati dalla legge alle funzioni di Cassazione. Si è statuito opportunamente, infine, che il chia-

mato possa essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Cassazione.

Per l'insieme di queste e altre considerazioni, che per brevità è necessario omettere, il disegno di legge interviene a soddisfare una lunga attesa e merita approvazione come segnale di volontà di approdare, appunto, ad una giustizia normale e non normalizzata. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Forza Italia dichiara il proprio voto favorevole al disegno di legge in esame, perchè finalmente, dopo circa mezzo secolo, con esso si tenta di dare attuazione ad una norma costituzionale, cioè all'articolo 106, terzo comma. Con tale attuazione, a nostro parere, si perviene a conferire maggiore prestigio alla Corte di cassazione con l'immissione dei più insigni rappresentanti del mondo universitario e del foro, dopo circa un secolo dall'ultimo caso di nomina di un laico nella suprema Corte. Lo ricordava il collega Lubrano Di Ricco, nel momento in cui ha fatto riferimento alla nomina a consigliere di cassazione dell'insigne giurista Ludovico Mortara – che peraltro mi sembra sia stato immesso nella suprema Corte a domanda – avvenuta nel 1902, il quale peraltro (a differenza del disegno di legge in esame che esclude una tale possibilità) ha fatto anche carriera, per così dire, in magistratura: è stato presidente di Corte d'appello ad Ancona, procuratore generale della Cassazione a Palermo e a Firenze, ed infine primo presidente della Cassazione a Roma.

La rigorosa selezione implicitamente voluta dallo stesso Costituente attesta che si vuole evitare un concorso istituzionale dell'avvocatura e dell'università alla composizione dell'organico della Corte di cassazione, rendendo l'accesso raro ed eccezionale. L'eccezionalità, collegata ai meriti insigni, non può che essere vista con favore, perchè lascia sperare bene per una maggiore qualificazione della suprema Corte.

Sono certo che l'ingresso di questa magistratura laica servirà anche ad infrangere in parte quella corazzata corporativistica della magistratura togata, troppe volte rivelatasi negativa per la difesa dei diritti dei cittadini, perchè protesa alla tutela a tutti i costi di interessi e guarentigie di categoria. Quindi si tratta senz'altro di un passo in avanti nel mutamento della cultura dell'amministrazione della giustizia, non più patrimonio esclusivo dei giudici. Viene assegnato un ruolo notevole anche agli avvocati, che si confronteranno con i giudici nell'interpretazione delle norme; di conseguenza, identico *iter* logico e transitabilità nel ruolo, senza problemi per quanto riguarda il Gruppo che rappresento.

Non bisogna nascondersi il rischio che siano rari gli avvocati ed i professori veramente titolari di meriti insigni e, all'interno di questa cerchia ristretta, coloro che si dichiarino disponibili alla nomina per ragioni di carattere economico e di organizzazione della professione con maggiore libertà. La necessità di interpretazione rigida dei criteri, utile per

l'individuazione dei parametri di riferimento, è stata avvertita dal nostro Gruppo, che ha presentato a tal fine emendamenti, che per fortuna sono stati accolti, proprio per evitare la sistemazione di avvocati di modesta caratura e assicurare il mantenimento a livello elevato della Cassazione, raggiungibile anche attraverso adeguata attività di aggiornamento e qualificazione dei magistrati. Quindi, esprimo un giudizio più che positivo sul disegno di legge che stiamo appunto per varare; è un riconoscimento forse troppo tardivo all'avvocatura italiana. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo aver ascoltato i miei valenti colleghi della Commissione giustizia, devo premettere una brevissima notazione sui motivi che a mio avviso hanno determinato il Governo a proporre il disegno di legge in discussione. *Prima facie*, parrebbe di dover essere grati per questa iniziativa che, dopo vani cinquanta anni, attua finalmente una norma costituzionale, ma il doveroso sospetto, ovvero il lecito dubbio che deve animare l'opposizione nei confronti degli atti di Governo mi induce a pensare che questa iniziativa, da una parte, è stata necessitata, dall'altra, rappresenta e nient'altro è che un'offa nei confronti di una categoria, quella degli avvocati, che vive momenti di grave tensione ed esasperazione, essendo l'interprete naturale di cittadini altrettanto e forse più esasperati dei loro difensori.

Ebbene, quanto alla necessità, reputo che il Ministro sapesse e sappia perfettamente che il noto «pacchetto» o i «pacchetti» della giustizia non rimediano ai suoi mali strutturali, ma tentano di porre le cosiddette «pecette», le «pezze a colore» in una situazione di emergenza: ed è infatti ormai chiaro che più si parla di giustizia (sulla stampa, in televisione, dappertutto e ogni giorno) meno si intende porvi mano definitivamente, essendo ormai pacifico, da una parte, che a qualcuno fa comodo che la giustizia non funzioni, dall'altra, che non si vuole riconoscere che per ottenere uno Stato civile e moderno occorre che la giustizia esista e possa funzionare.

E mentre gli avvocati e parte della magistratura ritengono insufficienti gli organici della magistratura stessa e carenti le strutture dell'amministrazione, la parte dominante della magistratura si oppone all'aumento del proprio organico temendo inquinamenti derivanti da un massiccio reclutamento straordinario o meglio, come è stato detto dal suo interno, temendo il *vulnus* di una disomogeneizzazione della classe (e ciò altro non significa se non la rottura degli equilibri fra le correnti esistenti).

Ed ecco quindi che il Governo, subendo le spinte della magistratura, pur di non aumentare gli organici, scarica su altre categorie il peso



della giustizia e chiama a supplenza gli avvocati per l'arretrato civile, di cui tra poco questa Aula dovrà discutere, o i notai per le espropriazioni forzate immobiliari, così come avvenne d'altro canto per i giudici di pace e così come da tempo avviene per i vice pretori onorari.

Da qui la necessità politica e strumentale di immettere nella Corte di cassazione un numero tale di avvocati (massimo un decimo dell'organico) che per un verso non inquina il corpo della magistratura e per l'altro verso sia sufficiente a far dire che questo Governo ha il merito di aver realizzato ciò che in cinquanta anni altri Esecutivi non avevano avuto il coraggio di fare, forse perchè non autorizzati dalla magistratura.

È quindi questa iniziativa un'offerta necessitata e vedo già l'orchestra pretendere di riscuotere la gratitudine degli avvocati e dei professori, ritenendo che pur qualcuno di essi possa cadere nella pania per questo tardivo riconoscimento.

Quanto al merito, la Commissione ritengo abbia ben lavorato e il deliberato è il prodotto di un confronto più tecnico che politico. Forse si poteva far meglio, ma il nostro Gruppo ritiene che complessivamente sia soddisfacente il lavoro svolto e il testo prodotto, a parte un particolare che ha visto il nostro Gruppo in minoranza e che ritengo necessario evidenziare perchè nei resoconti ne rimanga traccia.

La Costituzione, all'articolo 106, consente la chiamata di professori e avvocati per meriti insigni. Se quest'ultimo aggettivo ha un significato, l'insigne dovrebbe essere noto non solo nel singolo foro o in una determinata facoltà ma in tutta la nazione, se non addirittura oltre i suoi confini. Ma se così è, non lo è per l'emananda legge, perchè ivi si prevede un meccanismo che umilia l'insigne e apre una deprecabile corsa ad una pleora di aspiranti, ognuno dei quali costretto all'affanno per produrre la documentazione della sua - permettetemi di coniare un neologismo - «insignità». E così il vero insigne, colui che è tale per tutti e dappertutto, in luogo di essere blandito e pregato di offrire le sue doti di cultura giuridica e umanistica alla giurisdizione, si rifiuterà di partecipare alla corsa, ritenendo umiliante che si possa soltanto fraintendere la sua disponibilità, se e quando richiesta, con il desiderio di una sistemazione stipendiata.

Pur con questo forte rammarico a causa di tale sovvertimento di stile e di costume, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione Comunista a questo testo di legge, con il quale si supera una esclusione anacronistica nella direzione di dare final-

mente attuazione, sia pure tardiva, ad un principio costituzionale sino ad oggi inattuato. Si apre inoltre, con questa disciplina, la strada per realizzare il reciproco arricchimento culturale fra ordine forense, ordine dei magistrati togati e mondo universitario. È questo un tentativo giusto per superare una distinzione che sotto il profilo della professionalità giuridica non ha più ragione di esistere.

La giustizia di legittimità non potrà non riceverne grande giovamento. Del resto, tutto il nostro sistema costituzionale prevede una magistratura togata, autonoma ma non arroccata e impermeabile all'ingresso di altri soggetti qualificati da idonea preparazione giuridica, arrivando addirittura a prevedere una partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, come manifestazione saliente della sovranità popolare.

Ben venga, dunque, questa nuova disciplina che va – a nostro avviso – nella giusta direzione. *(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti).*

ANDREOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho accettato volentieri di intervenire in sede di dichiarazione di voto per il nostro Gruppo, che certo non si differenzia da questo coro di concordia che si sta qui registrando. Devo però fare un'osservazione. Siccome da più di un collega si è fatto riferimento in senso critico a questa ritenuta inadempienza nei confronti della Costituzione, perchè si sarebbe dovuto far prima, debbo dire, anche per diretta testimonianza, che abbiamo sempre avuto rispetto per la preoccupazione che veniva affacciata da parte dei magistrati che questa legge o fosse inutile, nel senso che non comportava alcun risultato pratico, oppure pericolosa, in quanto si sosteneva che un professore universitario o un professionista del diritto che dopo 15 anni abbia conquistato meriti insigni difficilmente avrebbe accettato di svolgere il ruolo di consigliere di cassazione. Tale timore nasceva anche dal fatto che esisteva – ricordo questo aspetto e concludo – una norma analoga in relazione alla carriera del Ministero degli affari esteri che permetteva, per chiara fama (meriti insigni e chiara fama sono due accezioni diverse, ma quasi gemelle), di accedere ai ruoli di tale Ministero a tutti i livelli. Tale norma fu soppressa perchè allora vi era il sospetto, dovuto anche al fatto che vi era una cultura antigovernativa assai diffusa, che però il Governo recepì, che si potesse fare un cattivo uso della norma stessa. La norma fu cancellata, pertanto oggi al Ministero degli affari esteri si accede solo per concorso e non più per «chiara fama».

Oggi le cose sono cambiate? Se è così lodiamo la Provvidenza, però pregherei i colleghi, almeno su questo, di esser meno critici su presunte inadempienze nei cinquant'anni passati. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avevo annunciato precedentemente, procederemo alla votazione del disegno di legge n. 1246 solo dopo aver ascoltato le dichiarazioni di voto sui disegni di legge nn. 484 e 1504. Passiamo pertanto alla votazione finale di questi disegni di legge, che sono stati già esaminati e approvati articolo per articolo, in un testo unificato, dalla 2ª Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MILIO, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, mi rimetto alla relazione scritta. Mi limito qui ad una sintesi del disegno di legge che si propone per il voto di questa Assemblea. Esso prevede la modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale in ordine alla competenza per i procedimenti che riguardano i magistrati.

Il disegno di legge al nostro esame ha anticipato la soglia del trasferimento della competenza sin dal momento in cui il magistrato assume la qualità di indagato e la mantiene ovviamente per tutto il resto della procedura nella fase in cui questo assume la qualità di imputato, di parte offesa o di persona danneggiata.

La *ratio* di questo disegno di legge è quella di superare la cosiddetta «competenza reciproca» sostituendo ad essa la cosiddetta «competenza circolare», in maniera tale da evitare quei guasti che nell'ultimo periodo e negli ultimi anni hanno provocato un grande, forte e notevole offuscamento dell'immagine e dell'indipendenza della magistratura, portando certamente discredito alla giurisdizione con le patologie che abbiamo vissuto quotidianamente. Il principio e lo scopo di questo disegno di legge sono, per dirla con Piero Calamandrei, quelli di restituire alla magistratura quel duro privilegio che è l'indipendenza dei giudici.

È stato, soprattutto per completezza e per omogeneità di indirizzo dottrinario e legislativo, espressamente previsto anche lo stesso criterio della competenza circolare per quanto riguarda i procedimenti civili nei quali i magistrati sono parte, con l'introduzione dell'articolo 30-*bis* nel codice di procedura civile. Una previsione specifica è stata fatta anche per ribadire il principio generale del *locus commissi delicti* come competenza ordinaria anche per i magistrati della Direzione nazionale antimafia, i quali saranno sottoposti ovviamente alla regola poc'anzi accennata, sempre con la deroga di cui all'articolo 11 che vale per i magistrati ordinari.

Un ultimo riferimento è relativo alla magistratura militare per omogeneità di struttura codicistica: è stato introdotto anche l'articolo 261-*bis* nel codice penale militare di pace, che prevede appunto il medesimo cri-

terio della circolarità della competenza nell'ambito dell'unica Corte d'appello, con le due sezioni staccate di Verona e di Napoli. Il principio della circolarità attiene e si basa – salvo una sola eccezione – sul criterio della vicinanza dei distretti, fra quello cioè del giudice *a quo* e quello del giudice *ad quem*, con l'unica quasi necessitata soluzione che riguarda il distretto di Cagliari in «circolarità» con altro distretto continentale e viceversa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ringrazio profondamente e sinceramente il Senato, la Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo, la Commissione giustizia e il suo Presidente per aver voluto iscrivere i provvedimenti all'ordine del giorno dell'Aula, consentendo per tre di essi la sede redigente; perchè negli ultimi giorni, e fino a poco fa, la Commissione è stata impegnata per concludere l'esame dei disegni di legge, che era stato già compiuto precedentemente in sede referente.

Quanto al disegno di legge che concerne disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, nel ricollegarmi alle puntuali precisazioni del relatore, ne raccomando l'approvazione perchè esso viene incontro al problema rappresentato dal crescente numero di procedimenti penali che coinvolgono magistrati, sia quali vittime, sia quali persone offese, qualche volta in altra veste. Vorrei segnalare che questo problema ha da tempo mostrato l'inadeguatezza dell'attuale sistema che in molti casi prevede competenze incrociate e che, in alcune ipotesi, può accreditare l'idea di contrasti tra procure o determinare frequenti casi di incompatibilità sul piano pratico.

Il sistema che il Governo ha proposto fin dalla passata legislatura adotta quello suggerito dal Consiglio superiore della magistratura, escludendo il sistema della reciprocità, e consente certamente un più sereno esercizio dell'attività processuale in tutte le sedi, trasmettendo anche all'opinione pubblica un segnale di maggior credibilità e di maggior fiducia nell'imparzialità della giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale dei disegni di legge nn. 484 e 1504 il cui testo unificato, approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione permanente, è il seguente:

#### Art. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). – 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona

sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di Corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».

#### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia*). – I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'art. 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11».

#### Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transito-

rie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

#### Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale capoluogo del distretto della Corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

#### Art. 5.

1. Dopo l'articolo 261 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 261-bis. - (*Procedimenti riguardanti i magistrati*). - Quando per i magistrati militari si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della Corte di appello o della sezione distaccata di Corte di appello, determinato nel modo seguente:

a) dalla Corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;

b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;

c) dalla sezione distaccata di Verona alla Corte militare di appello di Roma».

#### Art. 6.

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di Corte di appello nel cui capo-

luogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme».

#### Art. 7.

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella A annessa alla presente legge.

#### Art. 8.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione di quest'ultima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 9.

1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (*Foro per le cause in cui sono parti magistrati*). – Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte di appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione».

## ANNESSO

(articolo 7)

«Tabella A – Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

Dal distretto di	Al distretto di
Roma .....	Perugia
Perugia .....	Firenze
Firenze .....	Genova
Genova .....	Torino
Torino .....	Milano
Milano .....	Brescia
Brescia .....	Venezia
Venezia .....	Trento
Trento .....	Trieste
Trieste .....	Bologna
Bologna .....	Ancona
Ancona .....	L'Aquila
L'Aquila .....	Campobasso
Campobasso .....	Bari
Bari .....	Lecce
Lecce .....	Potenza
Potenza .....	Catanzaro
Cagliari .....	Napoli
Palermo .....	Caltanissetta
Caltanissetta .....	Catania
Catania .....	Messina
Messina .....	Reggio Calabria
Reggio Calabria .....	Palermo
Salerno .....	Cagliari
Napoli .....	Roma
Catanzaro .....	Salerno

».

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, molto brevemente dichiaro il voto favorevole del nostro movimento, Forza Italia, che ha contribuito anche a migliorare il disegno di legge così come era stato presentato inizialmente dal Governo, perchè, in luogo delle tre tabelle e anche del complesso meccanismo che ne derivava dal sorteggio, abbiamo appunto proposto l'emendamento che prevede una tabella unica che salvaguarda anche



quella che è la vicinanza del territorio. Per cui, per evitare il disagio...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È stata la Camera dei deputati.

GRECO. Il sottosegretario Ayala dice che è stata la Camera dei deputati. Questo emendamento è stato presentato da me e migliorato dal senatore Meloni proprio ieri. La proposta del Governo reca...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei fare una precisazione. Stiamo sostenendo la stessa tesi: il meccanismo del sorteggio non era affatto previsto nel disegno di legge originario presentato dal Governo, ma è stato introdotto dalla Camera dei deputati e l'Esecutivo ovviamente, non lo divideva. Pertanto, non è esatto sostenere che si tratta di un meccanismo previsto dal Governo.

ZECCHINO. Il Senato, come sempre, rimedia ai guasti della Camera.

GRECO. All'interno delle tre tabelle vi era anche un accenno al sorteggio, signor Sottosegretario. Noi, quindi, abbiamo cercato di migliorare il disegno di legge e non possiamo che approvarlo.

In questo modo, crediamo di aver offerto un contributo atto ad evitare il sospetto che derivava dalla reciprocità, dalla competenza incrociata e, quindi, il sospetto del reciproco favore. Abbiamo anche accolto, in seguito, il disegno di legge collegato al provvedimento al nostro esame e presentato dal senatore Bucciero, che, giustamente, ha svolto un ragionamento identico relativamente alle cause civili, in connessione con l'emendamento presentato da Forza Italia, volto a fare in modo che fosse introdotto lo stesso criterio dell'articolo 11 del codice di procedura penale per tutte le cause, siano esse di natura penale che di natura civile.

Dopo queste osservazioni, non mi resta che dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, il provvedimento è stato ampiamente discusso in Commissione giustizia, è stato illustrato stamane dal relatore e integrato ulteriormente dal Ministro, per cui davvero non merita dilungarsi nell'illustrare le motivazioni di un voto favorevole che il Gruppo dei Verdi darà al disegno di legge in esame, che vogliamo motivare con riferimento alla sua ragionevolezza.

Tale provvedimento è maturato a partire da una situazione difficile determinata dalla competenza reciproca fra procure che aveva condotto a contrapposizioni frontali, talune delle quali avevano assunto anche

aspetti clamorosi ed infine ha trovato nel sistema della circolarità una soluzione ragionevole, appunto.

È certamente apprezzabile l'estensione anche ai magistrati militari della disciplina prevista dall'articolo 11 del codice di procedura penale, così come modificato da questo disegno di legge. È, inoltre, sicuramente ragionevole aver disciplinato con una norma razionale anche l'aspetto dei procedimenti civili.

Per queste ragioni, il Gruppo Verdi-l'Ulivo voterà a favore del disegno di legge in esame.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, anche il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD voterà a favore del disegno di legge al nostro esame.

Occorre dare atto alla Commissione giustizia del Senato di aver lavorato, per questo come per altri provvedimenti, con la massima diligenza e il massimo impegno, al di là di polemiche che non vogliamo sollevare, consapevoli come si è della grave responsabilità che in questo momento pesa sull'intero paese in relazione ai problemi della giustizia.

Nella fattispecie, si sono volute accelerare le procedure proprio per eliminare la norma che prevedeva la reciprocità per competenza riguardante i procedimenti nei confronti dei magistrati, reciprocità che – come si sa e come la cronaca ogni giorno ci suggerisce o, speriamo, ci suggeriva – aveva dato adito a polemiche e sospetti di sorta.

Siamo, quindi, favorevoli a questa disposizione e voteremo pertanto a favore del disegno di legge in esame.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo Partito Popolare Italiano annuncio il voto favorevole su questo disegno di legge.

Quando un magistrato assume la veste di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, a norma del vigente articolo 11 del codice di procedura penale, prende corpo una sorta di deroga alle norme che disciplinano, in via generale, la competenza territoriale, nel senso che non è competente il giudice nel cui distretto è stato commesso un determinato reato che vede interessato un magistrato, ma è competente, come prevede appunto l'articolo 11, il distretto di appello più vicino.

Come è evidenziato nella pregevole relazione del senatore Milio, questo meccanismo ha dato vita ad una serie di critiche in quanto di fatto (leggo testualmente): «sono state abilitate le procure della Repubblica ad indagini incrociate, con sospetti di reciproche interdizioni o ritorsioni, di rivalità e di polemiche, di vicendevoli coperture, con esiti, nei casi

estremi, di turbamento della serenità delle indagini e in ogni caso di offuscamento dell'immagine di indipendenza della magistratura e certamente di discredito della giurisdizione».

In definitiva, per recuperare, anche in siffatte ipotesi, il principio di indipendenza e di terzietà della giurisdizione, si è voluto sancire già nel 1989 (ma la regola era presente anche nel codice Rocco abrogato) quel meccanismo di deroga alla normale competenza territoriale.

Questo disegno di legge è intervenuto per ovviare alla reciprocità che andava a mortificare il principio di terzietà della giurisdizione. Credo che il Senato della Repubblica, in sede di Commissione giustizia, abbia apportato con cura alcune modifiche che si rendevano necessarie, perchè si è stabilito che il sistema di assegnazione non deve essere più reciproco, ma deve essere – come è stato già affermato – circolare. Ciò rende ancora più credibile l'intervento del magistrato che deve occuparsi di un suo collega.

Il disegno di legge al nostro esame, che giunge al Senato dopo essere stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, comporta una innovazione: l'articolo 11 è operante anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, quindi anche nella fase delle indagini preliminari. Ciò non era contemplato, stando alla lettera dell'attuale articolo 11, nella legislazione vigente e interessa la magistratura militare ed i magistrati della Direzione nazionale antimafia; ma soprattutto, tale principio è stato esteso anche ai processi civili che vedono come parti i giudici.

Per cui, ritengo che le soluzioni innovative che abbiamo apportato rispetto all'attuale articolo 11 siano di tutto rispetto e meritino l'adesione di tutta l'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento. Oggi dobbiamo riconoscere che con questa disposizione di legge si tenta di eliminare il sospetto che dalla competenza incrociata scaturisca poi il reciproco favore; ciò tutela indubitabilmente il principio di indipendenza e di dignità della magistratura.

Il senatore Andreotti, oggi, ha fatto quasi apparire un «*embrassons nous*»: tutti d'accordo sul provvedimento. Debbo dire che il nostro movimento, la Lega Nord-Per la Padania indipendente, riconosce, quando deve farlo, la giustizia, l'opportunità e talvolta la necessità dei provvedimenti legislativi e, quando ne è convinta, vota in favore degli stessi. Purtroppo, tale trattamento spesso non viene riservato anche a noi. Quando ella, signor Presidente, ebbe a nominare i nostri componenti nella Commissione bicamerale per le riforme ed ebbe la bontà di includere me stesso, in quella sede praticamente la nostra voce fu negata, perchè ci venne impedito da parte del Presidente dell'altro ramo del

Parlamento di poter discutere sul principio dell'autodeterminazione dei popoli. Il nostro intervento in quella occasione sarebbe stato prezioso, signor Presidente, perchè tale principio, ormai accolto dalla dottrina e dalla coscienza giuridica internazionale, poteva certamente essere quanto meno oggetto di discussione; mi auguro che ciò possa essere fatto in avvenire.

BERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, il ministro Flick e questo Governo hanno preso molte iniziative legislative che segnano un tentativo significativo e importante, che ha come scopo quello di garantire un'accettabile funzionalità della giustizia, lo stesso che sta a cuore a noi della Sinistra Democratica-L'Ulivo e a tutti i componenti della maggioranza che sostengono il Governo ed il Ministro. D'altra parte, con il rispetto che gli porto e l'ammirazione che ho per lui, devo dire che non si può nemmeno negare che alcuni dei provvedimenti assunti o presentati dal Ministro rappresentano la riproduzione di disegni di legge forse superati dai tempi, che appaiono di difficile applicazione, come giustamente segnalava il senatore Andreotti e anche altri colleghi, per quanto riguarda la chiamata in Cassazione di professori universitari e di avvocati, oppure sono di modesto respiro.

Quello di cui ci stiamo occupando è un provvedimento, per la verità, di modesto respiro. Il relatore, nella relazione scritta e in quella orale in modo magistrale, poi il Ministro e tutti gli intervenuti, da ultimo il senatore Follieri, hanno spiegato il significato di questo provvedimento. Giustamente non si vuole che un magistrato indagato o parte offesa in un reato sia giudicato dai colleghi dell'ufficio di cui fa parte.

Vi è nel sistema vigente una norma che prevede lo spostamento di competenza, ma tale norma crea quello che è stato ritenuto un grandissimo inconveniente, la cosiddetta competenza reciproca, per cui i magistrati degli uffici reciprocamente competenti sarebbero indotti a farsi favori, o peggio, a farsi dispetti (come sarebbe accaduto tra i giudici di Napoli e di Salerno, tra le procure di Milano e di Brescia); ci sarebbe addirittura l'ipotesi che alcuni magistrati, visti sotto processo i magistrati del proprio ufficio per iniziativa dell'ufficio vicino, si vendichino su quest'ultimo. Per la verità, ritengo che tali insinuazioni siano completamente al di fuori della verità. Siccome però sono interessato, e con me è interessata tutta la Sinistra democratica, ad eliminare ogni sospetto su queste vicende che interessano il rapporto difficile tra magistratura e politica, tra giustizia e politica, siamo favorevoli al cambiamento di questa norma, che abbiamo modificato rispetto al testo che ci è pervenuto dalla Camera (questa è la terza lettura, signor Presidente). Credo che il nuovo criterio da noi scelto per lo spostamento di competenza sia il più semplice e il più razionale. Spero, quindi, che la Camera non modifichi nuovamente, ma che approvi definitivamente questo testo, perchè altrimenti saremmo noi a fare veramente i giocolieri su un piccolo provvedi-

mento: altro che i magistrati che si accusano o si fanno favori a vicenda! Mi auguro fortemente che la Camera metta il timbro definitivo su questo disegno di legge.

Al di là di questo, siamo interessati al provvedimento, per eliminare non una realtà ma un sospetto, un argomento pretestuoso a coloro che sostengono e fanno credere ai cittadini che la questione giustizia nel momento attuale sia inquinata da una guerra di bande – perchè di questo si parla – tra i giudici. Si afferma che il conflitto sia non tra la politica e la giustizia, ma sia tutto interno alla giustizia e ciò comprometterebbe la fiducia dei cittadini in essa. Invece non c'è nulla di più falso di queste affermazioni. È vero proprio il contrario: è naturale che i giudici processino altri giudici colpevoli di reati, anzi questo è un bene, un segno positivo della magistratura. Altro che corazzata corporativa, senatore Greco! È un segno positivo che la magistratura sia, tra tutte le istituzioni, quella che più ha cercato di far pulizia al proprio interno, con i mezzi disciplinari e anche con l'azione penale.

Quindi, altro che guerra tra bande, altro che un sistema non funzionante a causa dei contrasti tra i magistrati! Le radici del disagio in cui vive oggi la giustizia si trovano altrove. Innanzi tutto, signor Ministro, le ragioni di tale disagio sono nell'inefficienza del sistema giudiziario. Lei ripete sempre che vuole restituire efficienza alla macchina della giustizia. Ebbene, io sostengo che per anni, per decenni lo strumento dell'inefficienza della giustizia è stato usato, forse volutamente, da parte dei Governi come un mezzo per impedirne, per ostacolarne, per comprometterne l'autonomia e l'indipendenza.

Quante discussioni oziose si fanno sulla obbligatorietà dell'azione penale, perchè gli uffici giudiziari traboccano di processi; se ci fosse efficienza tutti i processi verrebbero celebrati e queste discussioni sarebbero relegate nel campo dell'accademia, dove sarebbe opportuno che venissero relegate una volta per sempre. La responsabilità di tutto ciò non è del ministro Flick, che ha cambiato strada e parla di efficienza, ma bisogna tener presente che ci vuole denaro. Infatti, se per norme come quella che stiamo per approvare e come quelle contenute nel disegno di legge esaminato prima non sono necessari stanziamenti, per cambiare le strutture affinché queste diano efficienza alla macchina giudiziaria ci vuole denaro e la giustizia ha un bilancio proprio che, per la stragrande maggioranza, serve a pagare esclusivamente la spesa corrente. Altri capitoli di spesa sono dislocati nei bilanci di altri Ministeri. È necessario che il Governo si impegni su questo piano, come il Ministro della giustizia ha già fatto con coraggio, anche guadagnandosi a volte attacchi e critiche ingenerosi. Ma spero che questa esigenza sfondi anzitutto nel Governo, affinché quella sua parola d'ordine «efficienza alla giustizia» diventi una realtà, perchè significherebbe anche ritorno ad una autonomia ed indipendenza vera, concreta della giustizia. Autonomia ed indipendenza che corrono altri pericoli: è in agguato, infatti, chi nella Commissione bicamerale sogna ipotesi di modifiche costituzionali che comprometterebbero gravemente l'assetto istituzionale della magistratura, che invece non deve essere compromesso se l'Italia vuole rimanere quello che è, un paese civile. Un paese civile è certamente quello che

abbia una giustizia civile, una giustizia che sia degna di questo nome, garantista, per il cittadino, imparziale ma indipendente ed autonoma, libera da condizionamenti più o meno occulti del potere politico, del potere economico, di altri poteri, delle stesse passioni o degli stessi vizi dei magistrati che la amministrano.

Ora su questo ho molte gravi perplessità, signor Ministro, e non posso fare a meno, anche se in occasione di tale provvedimento, di esprimerle, perchè il provvedimento in esame è anche il segno di questa tendenza, di questa opinione, per le ragioni che prima esponevo. Debbo esprimere questo dubbio e debbo dire che noi della Sinistra Democratica-L'Ulivo come siamo pronti ad appoggiare ogni riforma che, al di là delle «corazze corporative» dei magistrati, sia giovevole alla visione che abbiamo della giustizia, così faremo argine contro i tentativi di compromettere le garanzie di indipendenza e di autonomia della giustizia.

SCOPELLITI. Ma cosa c'entra?

BERTONI. Siamo arrivati al punto di escludere che si possano svolgere cause civili in cui siano impegnati magistrati negli uffici in cui essi prestano servizio proprio per evitare ogni sospetto; sembra una esagerazione, ma abbiamo fatto anche questo con il provvedimento al nostro esame. Io non credo, signor Ministro, purtroppo, che la giustizia possa essere risanata nella sua efficienza; sarò pessimista, ma nel momento stesso in cui sono pessimista voglio esprimere una speranza. La giustizia è un cadavere e dobbiamo assicurargli per lo meno una onorata sepoltura; non gliela assicureremmo, signor Ministro, se lasciassimo – questo è un impegno a cui la richiamo, a cui richiamo il mio Gruppo e tutta l'Assemblea – che si celebrassero i *referendum* su due leggi che vogliamo cambiare nel senso del quesito referendario. Perchè se quei due *referendum* si svolgessero, di tutto si parlerebbe fuorchè dell'oggetto dei due *referendum*, ma la giustizia sarebbe esposta alla rabbia, alle grida degli avvoltoi e dei cani che si scaglierebbero sull'istituzione che bene o male è stata l'unica, con tutti i suoi errori, a difendere il valore profondo ed eterno dell'onestà in questo paese. Non ho fiducia che lei, signor Ministro, possa rifare il miracolo di Lazzaro, non ho grande fiducia anche se lo spero; dobbiamo però certamente evitare che la giustizia riceva una mazzata definitiva che poi diventi un randello nelle mani della Commissione bicamerale. È con questa speranza che la Sinistra Democratica-L'Ulivo annuncia per mia bocca il voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo. Applausi ironici della senatrice Scopelliti*).

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anticipare nella mia dichiarazione il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, ma prima vorrei aggiungere ai pregevoli interventi, in specie a

quello del senatore Bertoni, che condivido in parte, qualche notazione, in particolare sul disegno di legge n. 484 da me presentato. Non desidero certo avanzare meriti speciali, ma solo ricordare che quel provvedimento che è stato presentato nella passata legislatura tendeva ad evitare il sospetto – di cui ha parlato anche il collega Bertoni – da parte dei cittadini nei confronti dei magistrati giudicati da altri colleghi del proprio ufficio anche nel campo civile. Stranamente, infatti, il problema del sospetto si era posto solo in campo penale.

Devo pertanto ringraziare il Governo per la sua iniziativa se si è potuto discutere il mio disegno di legge in Commissione, le cui norme oggi vengono votate dall'Assemblea.

Stranamente l'azione nei confronti del magistrato nel campo civile era stata trascurata, quasi che il sospetto del giudice che giudica il proprio collega potesse affermarsi solo in campo penale. Per la verità, il mio disegno di legge prevedeva che il giudice potesse essere giudicato da altri giudici più lontani soltanto per le cause relative ai diritti della personalità, i diritti, quindi, che nascono dall'offesa all'onore e similari. Avevo rilevato che molti magistrati offesi nella reputazione, in luogo di adire il giudice penale e quindi essere costretti a cambiare distretto, andando in uno più lontano, preferivano limitarsi all'azione civile di risarcimento del danno nell'ufficio della sede ove essi stessi lavoravano. Questa preferenza del magistrato mi ha indotto al sospetto e quindi alla necessità di estendere anche al campo civile una regola che da tempo vigeva nel settore penale.

Per un altro motivo avevo limitato le cause civili ai soli diritti della personalità in quanto ritenevo che fosse eccessivo penalizzare le altre parti, quelle laiche. Desidero fare solo un esempio: non mi sembrava opportuno costringere le parti laiche a trasferirsi in altro distretto quando il magistrato fosse divenuto parte. Immagino infatti un processo nato fra parti laiche che pende da qualche anno e che poi, per effetto di una chiamata in causa del magistrato ritenuto responsabile, debba essere sospeso in una sede per essere riassunto presso sedi molto più lontane.

La Commissione, nella sua saggezza, ha ritenuto invece di estendere a tutte le cause civili tale criterio. Ne prendo atto e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale al testo proposto dalla Commissione giustizia.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole mio e, ritengo, della maggioranza del Gruppo Misto sul disegno di legge al nostro esame così come su quello precedente.

Do atto alla Commissione e la ringrazio di avere, seguendo opportunamente le indicazioni contenute in un emendamento da me presentato, introdotto nel circuito delle Corti di appello competenti

per i procedimenti contro i magistrati quella di Cagliari che, per errore o per dimenticanza, ne era stata esclusa.

Comprendo che ciò potrà comportare qualche disagio per i cittadini o i magistrati che si dovranno recare nella Corte di appello di Cagliari, ma ciò non potrà che essere utile per un fatto di giustizia in quanto servirà a far conoscere i disagi – e a farli valutare in maniera diversa – cui vanno incontro i sardi quando, anche per ragioni di giustizia, devono recarsi in Italia o in continente, come si dice da noi.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti a questo provvedimento che realizza, in maniera completa ed unitaria, l'esigenza di tutela della imparzialità della giurisdizione, prevedendo in particolare lo spostamento di competenza (in tal modo facendo propri i contenuti della risoluzione del Consiglio superiore della magistratura del 24 marzo del 1993) secondo il principio che esso interviene fin dalla fase delle indagini preliminari e quindi molto prima della formalizzazione del capo di imputazione.

Altro elemento di soddisfazione è costituito dal fatto che il principio dell'imparzialità della giurisdizione viene applicato anche ai procedimenti civili in cui il magistrato è parte ed analogo criterio è stato opportunamente esteso anche alla magistratura militare. Per tutte queste ragioni voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Essendosi concluse le dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1246 nel suo complesso.

**È approvato.**

Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 484 e 1504, con il seguente titolo: «Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati».

**È approvato.**

#### **Rinvio della discussione del documento:**

**(Doc. IV-bis, n. 13) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore nonchè dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi**

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



\* PREIONI. Signor Presidente, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha iniziato l'esame del documento IV-*bis*, n.13, ma non ha ancora terminato. La prego pertanto di inserire nuovamente nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di tale documento in quanto la Giunta non è ancora in grado di formulare un parere da riferire in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, esamineremo il documento appena conclusi i lavori della Giunta.

### **Discussione dei disegni di legge:**

**(1245) *Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado***

**(399) PREIONI. – *Istituzione del giudice unico di prima istanza***

**(1649) FOLLIERI ed altri. – *Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie***

**(1938) PREIONI. – *Istituzione del giudice unico di primo grado***

*(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado»; «Istituzione del giudice unico di prima istanza», d'iniziativa del senatore Preioni; «Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie», d'iniziativa dei senatori Follieri, Andreoli, Coviello, Diana Lino, Palumbo, Robol e Veraldi, e «Istituzione del giudice unico di primo grado», d'iniziativa del senatore Preioni. Ricordo che, trattandosi di delega, la votazione finale avverrà con la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

Il relatore, senatore Calvi, ha facoltà di integrare oralmente la relazione scritta.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ritengo di non esagerare se asserisco che il disegno di legge che stiamo ora valutando, e cioè la delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado, sia uno dei momenti di maggior rilievo – e credo vada dato atto sia alla Commissione giustizia del Senato che al Governo del merito di averlo portato in Aula – per organizzare con criteri di razionalità l'intero sistema giudiziario. Quindi è uno dei momenti più alti del tentativo di riforma del sistema giudiziario che siano stati mai fatti negli ultimi anni.

E non è un caso, signor Presidente, che da decenni si sta tentando di raggiungere questo obiettivo e sempre – per ragioni diverse – questo obiettivo è fallito. Vorrei ricordare che addirittura fin dal 1865, e poi con la grande riforma del 1912, quando si attuò in qualche modo il

principio del giudice unico, si è tentato di pervenire a questo obiettivo. Desidero anche ricordare che negli ultimi decenni magistrati, avvocati e docenti hanno più volte auspicato e discusso la formazione del giudice unico di primo grado.

Ricordo, per completezza, gli scritti straordinari di Chiovenda e Mortara, così come ricordo le relazioni del Consiglio superiore della magistratura e i convegni delle associazioni dell'Avvocatura che hanno previsto da molto tempo la realizzazione di questo obiettivo.

D'altra parte, l'impulso a rendere operativo questo disegno ci viene dalla stessa Carta costituzionale, perchè, nel momento in cui all'articolo 107 si prevede che «i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni», è chiaro che i magistrati sono differenziati soltanto nelle categorie di giudice di merito e giudice di legittimità. Pertanto ecco che potremmo ben riunire il giudice di merito nel giudice di primo grado, con funzioni monocratiche e non dividerli come attualmente invece avviene.

Vorrei anche ricordare che l'impulso a giungere a questa riforma ci viene anche da recenti pronunce della Corte costituzionale, che hanno reso assai difficile l'esercizio della giurisdizione, creando difficoltà organizzative al sistema giudiziario. Peraltro, proprio in una sentenza dello scorso anno, la Corte costituzionale, pur continuando ad esercitare le sue funzioni in difesa del principio del giusto processo e dell'imparzialità e della terzietà del giudice, riteneva di dover rinnovare un pressante invito agli organi competenti, cioè a noi e al Governo, affinché si ponesse mano «con urgenza a quegli interventi e a quelle riforme che gli indisponibili principi della Costituzione richiedono in ordine al buon funzionamento della giurisdizione penale».

Ecco pertanto come il Parlamento e il Governo hanno risposto prontamente a questa richiesta della Corte costituzionale ed ecco quindi questo disegno di legge delega.

Il provvedimento al nostro esame – che riassumo brevemente e in sintesi – prevede che entro sei mesi il Governo emani una serie di decreti legislativi tesi a definire una distribuzione più razionale delle competenze degli uffici giudiziari che dovranno essere ristrutturati in uffici giudiziari di primo grado, assumendo come modello quello del giudice unico, che sarà tendenzialmente monocratico. Nel settore penale sarà cancellata – e questo è un rammarico per la storia straordinaria che esso ha avuto nella nostra giurisdizione e nella sua storia secolare – la figura del pretore; si stabilirà che il giudice unico di primo grado sarà in composizione monocratica e avrà per competenza tutti i reati, tranne naturalmente quelli che saranno delegati alla Corte d'assise e al giudice monocratico di primo grado in forma collegiale.

Noi abbiamo ritenuto di dover elencare una lunga serie di fattispecie di reati di competenza del giudice collegiale e abbiamo aggiunto questo nostro contributo al disegno del Governo perchè si è ritenuto che fosse compito del Parlamento selezionare quei reati di particolare rilievo che meritassero l'attenzione di un giudice composito, qual è il giudice monocratico di primo grado, formato nella sua struttura collegiale da tre magistrati.

Naturalmente, da questa breve illustrazione consegue che saranno cancellate le attuali sezioni distaccate delle preture circondariali; saranno soppresse le procure circondariali della pretura – come è ovvio –; i medesimi criteri saranno estesi ovviamente al settore civile; e, da ultimo, nel momento in cui il Governo avrà ottenuto la delega e avrà emanato le norme di coordinamento e di disciplina transitoria, dovrà trasmettere al Parlamento gli schemi dei decreti legislativi e avrà altri due anni di tempo, naturalmente, per correggere e integrare questa normativa.

Infine, dal momento che inevitabilmente se ne farà cenno nella discussione, vorrei ricordare che corollario indispensabile – e credo che da questo deriverà un preciso impegno da parte del Governo – sarà quello di prefigurare, allo scadere dei termini concessi, una riforma della geografia giudiziaria che è uno dei punti più dolenti della nostra storia; infatti, non si è mai riusciti a dare una nuova disciplina a questa struttura certamente ormai inadeguata ai problemi del sistema giudiziario del nostro paese. Pur tuttavia, con la riforma del giudice unico di primo grado si è avviata proprio la possibilità di realizzare questo obiettivo. Allorché questa nuova figura di giudice sarà installata saldamente e avrà dato prova di valida operatività, Governo e Parlamento avranno modo di rivalutare il nuovo scenario creatosi e, quindi, attuare anche questa ultima parte della riforma, cioè la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

In conclusione affido quindi al Senato la decisione finale sul disegno di legge al nostro esame in ordine alla delega da conferire al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  
È iscritto a parlare il senatore Preioni. Ne ha facoltà.

\* PREIONI. Signor Presidente, del giudice unico si parla già da parecchio tempo. Io stesso, durante l'XI legislatura, avevo presentato sotto forma di emendamento la proposta di istituire il giudice unico di primo grado, unico sia come giudice che in primo grado completa la giurisdizione, sia come giudice monocratico.

Sono, pertanto, favorevole alla concentrazione della competenza davanti ad un unico giudice, soprattutto per quanto riguarda la materia civile e condivido l'etichetta di giudice unico.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

(Segue PREIONI). È il contenuto che, in questo caso, mi lascia perplesso perchè vedo che il Governo per unicità ha inteso una unicità limitata; le forze di maggioranza cioè propongono di delegare al Governo la possibilità di istituire un giudice unico che nasca dall'accorpamen-

to delle preture e dei tribunali, lasciando fuori dall'accorpamento anche il giudice di pace che pure ha una competenza in materia civile che, essendo di primo grado, a mio giudizio, dovrebbe rientrare nella unicità del giudice di primo grado.

Credo che nell'attuare una riforma ormai necessaria, le forze di maggioranza non abbiano avuto il coraggio di compiere questo passo fino in fondo. Le conseguenze di ciò possono riscontrarsi nel fatto che, non essendoci stato questo coraggio, il permanere di due giudici di primo grado – mi riferisco soprattutto alla materia civile – continuerà a determinare la dispersione delle risorse economico-finanziarie, che già adesso, ma ancor di più in passato, constatiamo.

Sappiamo che il giudice di pace comporta dei costi molto maggiori rispetto a quelli preventivati nel 1991 quando il giudice di pace è stato istituito con legge. Allora era stato presentato il conto soltanto per quanto concerne il costo del giudice, cioè dei 4.300 magistrati onorari, che peraltro percepiscono un compenso estremamente modesto; non era stato prospettato il costo degli uffici, il costo degli oltre 8.000 cancellieri o segretari che dir si voglia, il costo delle strutture immobiliari nelle quali l'ufficio è inserito e neanche il costo delle attrezzature delle cancellerie. Si è poi appreso che una macchina per le fotocopie costa 28 milioni e che il carico di lavoro del giudice di pace è veramente esiguo nei confronti dei risultati che esso consegue.

Quindi, sulla base di queste valutazioni di comparazione tra costo e beneficio, di rapporto fra il costo del giudice di pace e il beneficio che esso dà, ho sempre ritenuto che questa organizzazione di giustizia di primo grado minimale ed onoraria avrebbe potuto essere accorpata con la giustizia ordinaria.

Per questo motivo avevo presentato in questa legislatura una proposta di legge; ora ripresento sotto forma di emendamento lo stesso principio, perchè ritengo che ciò sia utile, opportuno ed economicamente vantaggioso per i cittadini italiani, quindi per gli utenti (non mi pongo dal punto di vista dei magistrati nè degli avvocati, ma dal punto di vista dei cittadini utenti e contribuenti fiscali).

Credo che si possano accorpate in un'unica struttura l'attuale giudice di pace, l'attuale pretore e l'attuale tribunale per le materie che possono essere di migliore giudizio da parte di un organo monocratico, struttura che è appunto quella del giudice unico, lasciando alla competenza di primo grado del tribunale – che comunque a mio giudizio dovrebbe permanere – soltanto quelle materie che per delicatezza o complessità richiedono il giudizio di un organo collegiale. Mi riservo comunque di illustrare questo concetto nel momento in cui si passerà all'esame degli emendamenti.

A titolo personale, senza coinvolgere quindi la decisione del mio Gruppo, essendo presentatore di un disegno di legge che nel complesso afferma la positività del concetto di giudice unico ma che nell'attuazione prevede una proposta differenziata rispetto a quella presentata dalla maggioranza, al momento della votazione finale mi asterrò dal voto. Mi riservo comunque di illustrare gli emendamenti da me presentati. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pettinato. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, anche per questo, come per il precedente disegno di legge, non entrerò nel merito della discussione generale, perchè si tratta di un provvedimento che giunge preceduto da attese e pronunce autorevoli maturate negli anni precedenti e perchè esso ha in sè, evidentissima, la ragione per la quale viene proposto, e speriamo sollecitamente approvato.

Mi limiterò a segnalare due perplessità che si legano alla delega che oggi noi probabilmente conferiremo al Governo. La prima riguarda i rischi che si corrono nell'anticipare un provvedimento che sostanzialmente influisce sulla geografia giudiziaria, senza accompagnarlo contemporaneamente ad una revisione delle circoscrizioni che in via definitiva sistemi il problema della redistribuzione delle sedi giudiziarie del territorio.

Dirò francamente, signor Ministro, che mi sembra che tale aspetto si collochi in una visione piuttosto frammentaria e disarticolata del problema generale, che appare anche rispetto ad alcune decisioni. Mi riferisco in particolare a ciò che è accaduto del progetto di soppressione di sedi distaccate di pretura, dove, un po' gli interventi del TAR, un po' il risorgere di atteggiamenti sostanzialmente campanilistici hanno reso difficile un serio intervento.

Ho l'impressione che anche il Governo abbia proceduto in questa materia in modo piuttosto sommario, mettendo nel crivello una serie di questioni e vedendo alla fine che cosa ne restava dentro; in qualche modo affidando la decisione non ad un disegno ragionevole e precostituito ma a ciò che sarebbe accaduto e che accadrà nel percorso futuro.

Per questa ragione, approfitto della discussione generale per illustrare sommariamente un emendamento con il quale abbiamo pensato di intervenire su questa materia. Si tratta dell'emendamento 1.9, ove si prevede che in presenza di condizioni particolari, con riferimento ad ambiti territoriali che preferibilmente si riferiscono a quelli delle sopresse sezioni distaccate presso le preture circondariali, laddove vi sia la disponibilità dei comuni a fornire i locali, il servizio e il personale, nonchè a sostenere i costi, possano essere istituite sedi distaccate di udienza, rispetto alle quali si potranno utilizzare, per le funzioni di certificazione inerenti l'ufficio del cancelliere, i segretari comunali che per effetto della riforma Bassanini vedono diminuito il loro impegno all'interno degli enti locali.

È un emendamento che raccomando all'attenzione dei colleghi e del relatore, perchè mi pare introduca un criterio ragionevole di possibile temperamento di un rigore che, se condotto all'estremo, potrebbe avere conseguenze non utili rispetto al ruolo delle sedi giudiziarie nel territorio.

La seconda ragione che suggerisce una perplessità rispetto a tale provvedimento e sulla quale il Governo dovrebbe probabilmente avviare una riflessione nella preparazione dei decreti delegati è il prevedibile fallimento dell'istituto del giudice di pace, anche dopo la riforma.

I primi risultati e gli stessi fatti che si sono verificati negli uffici del giudice di pace non autorizzano oggi alcun ottimismo nei confronti del funzionamento di tale istituzione. Credo che la ragione sia anche abbastanza chiara: il giudice di pace non può essere concepito solo come un livello inferiore rispetto a quello della giurisdizione ordinaria. Finché continueremo a ragionare così creeremo sostanzialmente i presupposti per il non funzionamento di tale ufficio. Il giudice di pace deve essere un ufficio con cultura, finalità e strumenti diversi da quelli della giurisdizione ordinaria; deve mirare effettivamente, non già ad una risoluzione di tipo contenzioso dei conflitti, ma al refluire nel sociale degli stessi; deve cioè essere realmente attrezzato, culturalmente ed in termini di strutture, per arrivare ad una reale conciliazione e mediazione.

Queste sono due ragioni di perplessità che comunichiamo al Governo, affinché compia lo sforzo di intervenire su questi aspetti nello stesso tempo in cui prepara i decreti delegati. Rinunciando alla dichiarazione di voto, a meno che non emerga dal dibattito complessivo una ragione specifica per farla, annuncio sin da ora il voto favorevole del nostro Gruppo a questo provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasperini. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, a nostro parere due perplessità percorrono questo provvedimento. La prima è di carattere generale: nel nostro paese siamo spesso abituati a cambiare il nome alle cose. Quella del pretore, come è stato sottolineato dal relatore Calvi, è stata una figura prestigiosa nella giurisdizione italiana, talché, almeno nei paesi del Veneto che frequento come avvocato, la figura del pretore era sinonimo di garanzia di legalità e la sua scomparsa getta un'ombra di tristezza in noi tutti. Ma non vorremmo che cambiassero solo i nomi, come per esempio è successo per le carceri, che ora si chiamano case circondariali ma sono sempre carceri. Una volta sono andato a Milano e ho chiesto a un vigile urbano dove fosse la casa circondariale; ebbene, questi pensò che si trattasse di un istituto religioso. Anche i manicomi di una volta ora si chiamano ospedali psichiatrici giudiziari, ma se andate a Reggio Emilia potrete vedere che quell'istituto reca ancora le stesse crepe che c'erano anticamente. Non vorrei, quindi, che si trattasse solo di un cambiamento di nome.

Debbo dire, però, che il provvedimento *de quo* è molto importante e costituisce una proposta assai più incisiva di quanto potrebbe apparire. In linea di principio siamo d'accordo, perché questo provvedimento favorisce una maggiore efficienza dell'apparato della giustizia e possiamo essere d'accordo anche sull'unificazione degli uffici, al fine di evitare inutili sprechi di uomini e di mezzi.

Intanto debbo plaudire alle parole del collega e amico Preioni: bisogna eliminare il giudice di pace, che ha dato prova negativa, e creare un giudice unico che decida su tutte le materie. Questa

sarebbe, anche sulla base di quanto è stato precedentemente detto, un'opera buona e giusta.

Voglio poi affrontare un altro tema. Signor Ministro, le propongo un mio personale spunto di riflessione: non le sembrerebbe giusto, modificando la legge, che potesse avere ingresso anche un disegno di legge (che offro a lei, essendo io uomo pigro) riguardante un diverso rito alternativo? Si potrebbe ipotizzare, cioè, per tutti i reati di competenza del giudice collegiale, salvo quelli di attuale competenza pretorile con giudice monocratico, la possibilità per l'imputato di optare per il giudice unico, correlando a tale scelta una diminuzione di pena, che potrebbe (con i criteri dettati dall'articolo 133 del codice penale, che è un polmone del nostro sistema) essere ridotta fino a un terzo. Si tratterebbe quindi di una sorta di alternativa all'attuale rito abbreviato, culturalmente più accettabile, perchè non sarebbe uno sconto fisso di pena, ma sarebbe correlato alla reale entità del fatto e al comportamento del soggetto. In questo nuovo rito alternativo l'imputato, di fronte ai reati di competenza collegiale, potrebbe scegliere di essere giudicato dal giudice monocratico, con una accelerazione del processo più incisiva, e potrebbe evitare così l'apparato più complesso del giudice collegiale e avere un'equa riduzione della pena. Sottopongo quindi questa riflessione al Governo, se ritiene di accettarla.

Siamo perfettamente d'accordo sul punto che riguarda la previsione del giudice delle indagini preliminari come figura diversa dal giudice dell'udienza preliminare. Ciò tenderebbe a risolvere, come sappiamo, i numerosi problemi di incompatibilità. Siamo altresì d'accordo per l'accorpamento delle preture. Altra riflessione, che credo non sia stata presa in esame, è quella di accorpare in un unico ufficio distrettuale le procure generali e quelle dei minori. Anche in questo caso si potrebbe snellire ulteriormente l'attuale struttura giudiziaria.

In definitiva, riteniamo accoglibile questo provvedimento sul quale annuncio il voto favorevole. Debbo però far rilevare che probabilmente – e questo è un problema che si pone all'amministrazione giudiziaria – noi approveremo questo disegno di legge ma non avremo le strutture. Faremo la legge, ma – come diceva prima l'ora assente senatore Bertoni – non avremo i mezzi per realizzare questa riforma. In Italia succede sempre così: si fa la legge ma poi non ci sono le strutture e manca il denaro necessario per realizzarle. La giustizia, ricordiamolo, al pari della sanità, ha necessità di denaro per poter funzionare. Rivolgo pertanto un appello ulteriore al Ministro affinché con la sua personalità, con la forza di questo Governo, se questo Governo ha forza, dedichi più attenzione al lato economico di questa giustizia che nel nostro paese, signor Presidente, sta languendo e che io tempo fa paragonai a «La zattera della Medusa», al famoso quadro di Géricault. (*Applausi del senatore Preioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, certamente questo disegno di legge delega costituisce un primo passo

avanti nella razionalizzazione della amministrazione della giustizia soprattutto in relazione ad una migliore suddivisione delle forze in campo; era una riforma attesa da tempo, se ne è discusso per anni e finalmente vede la luce. Un primo precedente lo si era avuto in occasione della riforma del processo civile con l'istituzione del giudice unico del tribunale, riforma che però era rimasta monca in quanto aveva mantenuto la dicotomia pretore-giudice unico del tribunale assolutamente inutile.

Rimane certamente il rammarico per la scomparsa della figura del pretore, che ha una bellissima tradizione che risale al diritto romano: ricordiamo il *praetor peregrinus* in grado, attraverso l'interpretazione evolutiva e creatrice di nuove norme, di modificare lo *ius* civile formalmente intangibile, per poi passare in tempi più recenti alla meritoria attività del pretore nel campo del lavoro, in materia ambientale, nella repressione dell'abusivismo edilizio e in tante altre materie. Proprio in quest'ottica erano stati avanzati degli emendamenti volti a mantenere la definizione di pretore per il giudice unico, anche perchè il pretore rappresentava quella presenza tangibile dello Stato, soprattutto nei piccoli centri, utile a dare fiducia nelle istituzioni al cittadino. Tuttavia poi si è deciso per una migliore razionalizzazione, per la creazione di uffici unici del giudice di primo grado.

Vi è una problematica oggetto di emendamenti, che in seguito passeremo ad illustrare, relativamente alle deleghe. La delega già in sè deve contenere degli elementi specifici, deve delimitare in modo chiaro e preciso l'ambito entro il quale il Governo deve operare. In questa occasione, vi è stata un'elencazione specifica delle materie sia civili che penali riservate alla collegialità; però in questa elencazione vengono anche inserite due deleghe assolutamente generiche, non in grado di consentire l'operatività in un ambito ristretto e ben delimitato, tali da far venir meno il principio generale della delega ed introdurre, direi, una delega in bianco e quindi un'operatività senza discriminazioni o possibilità di controlli. È evidente che la riforma che oggi passa attraverso il giudice unico è propedeutica alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che noi attendiamo da tempo, per una migliore suddivisione delle forze in campo, ancorchè certe relazioni statistiche ci dicano che i magistrati, stranamente, sono equamente suddivisi in tutto il territorio nazionale.

Vi è anche un altro problema di fondo: stiamo per approvare una serie di riforme dell'amministrazione giudiziaria, che escludono la possibilità di stanziamenti o che vengono introdotte senza fondi, senza variazioni di bilancio, senza stanziamenti straordinari. A questo proposito, proprio nel disegno di legge delega vi è la lettera q) dell'articolo 1. Ebbene, deve essere chiaro a tutti che la riforma di un settore carente di mezzi, di strutture, di uomini non può che essere operata attraverso stanziamenti straordinari; allora, proprio quelle grida di dolore che si elevano da parte di alcuni magistrati, quei «piani Marshall» di cui si parla, come si possono attuare se non attraverso stanziamenti straordinari? È qui che il Governo deve dimostrare la vera volontà di innovare rispetto al modo di agire delle precedenti legislazioni, nel corso delle quali si sono attuate le riforme senza adeguare le strutture; salvo poi vedere l'operatività in concreto. È evidente che in quest'ottica le riforme riman-



gono lettera morta, non possono essere applicate e si risolvono in un'ennesima beffa per il cittadino.

È più utile certamente ipotizzare le riforme prevedendo prima le strutture e quindi la loro concreta applicabilità. Dobbiamo dircerlo chiaramente: la riforma dell'amministrazione giudiziaria passa attraverso stanziamenti straordinari a cui il Governo dovrà porre mano in ogni caso, se vuole veramente mantenere le promesse in proposito.

Ci auguriamo che il Governo intraprenda questa strada, che inizi questo circolo virtuoso, utile a far sì che l'amministrazione della giustizia sia rapida ed efficace, di modo che possa arrivare in tempi brevissimi e non così lunghi da trasformarla spesso in denegata giustizia. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

\* BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo apprezzato moltissimo la sensibilità dell'onorevole Ministro quando, richiamando la riunione dei Capigruppo, ha riconosciuto la responsabilità che anche l'opposizione dimostra sul problema della giustizia. Non a caso, ci ritroviamo oggi in quest'Aula ad affrontare esclusivamente e semplicemente in termini di votazione problemi che molto interessano e che segnano la strada maestra per il domani, per una visione nuova della giustizia. È un appuntamento rivoluzionario: trattare oggi la revisione della giurisdizione mediante la soppressione della figura del pretore. Si cancella una rappresentanza all'interno del mondo della magistratura che ha costituito un punto di riferimento, soprattutto nel territorio, quando il pretore riusciva ad incarnare il ruolo del giudice e insieme del pubblico ministero, con una valenza e con una tutela del territorio. Infatti, la gente si sentiva garantita da quella presenza dello Stato costituita dalla figura del pretore che in un certo senso rappresentava realmente una garanzia e una tutela della legalità.

Nell'evoluzione della storia, il ruolo del pretore è venuto meno perché si è tentato di restituire il ruolo di terzietà al giudice che necessariamente deve essere terzo rispetto a colui che deve fare le indagini e a colui che deve andare a giudicare.

Allora, la realizzazione della figura del giudice unico trova spazio ed anche un'alta motivazione. Infatti, si recupera un obiettivo principale, e non doveva intervenire sicuramente la Corte costituzionale, dicendo che necessitava una differenziazione tra il ruolo del giudice per le indagini preliminari ed il ruolo del giudice per le indagini preliminari nella veste di giudice dell'udienza preliminare.

Questa necessità ha portato verso una visione nuova dell'amministrazione della giustizia. Nel momento in cui recuperiamo la funzione di alcuni magistrati, restituiamo credibilità a quel ruolo per cui nacquero i giudici per le indagini preliminari e le udienze preliminari. Quante volte il mondo dell'avvocatura ha lamentato la mancanza della terzietà del giudice per le indagini preliminari, quante volte il mondo dell'avvocatura ha lamentato l'appiattimento del Gip nei confronti delle indagini por-

tate avanti dalla procura della Repubblica. Molto spesso accadeva ed accade che le richieste dei procuratori vengano accettate *sic et simpliciter* da parte dei Gip, soprattutto con riguardo alla richiesta delle misure cautelari, senza neanche il tempo necessario per analizzare quella massa di lavoro che veniva sottoposta a quel magistrato, il quale doveva fare e deve fare fronte al lavoro di decine di procuratori della Repubblica che nella loro attività fanno tutti capo al Gip.

Questo è un momento di alta tensione ideale nel mondo della magistratura e per tale motivo il Gruppo Alleanza Nazionale vede di buon auspicio questo disegno di legge di delega al Governo che realizza e costituisce un nuovo soggetto, che darà risposta alle nuove problematiche che si affacciano nel mondo della giustizia.

Onorevoli colleghi, riteniamo quindi che il disegno di legge al nostro esame debba necessariamente rispondere ad altre esigenze, a quelle che sono state evidenziate e sono state frutto di dibattito all'interno della Commissione allorquando è stato sottolineato che le riforme della giustizia possono venir poste in essere esclusivamente se vi sono disponibilità finanziarie necessarie per creare le condizioni per dare vita alle infrastrutture e per dare la possibilità alla magistratura di poter realizzare i concorsi. In tal modo, semplicemente coprendo i posti in organico, sarà possibile dare risposta alle domande dei cittadini e degli operatori giudiziari, al fine di avere una giustizia giusta, al fine di trovare quella limpidezza che si addice a quella giustizia alla quale noi tutti ci ispiriamo e che molto spesso viene mortificata semplicemente per le carenze che derivano anche e soprattutto dalla mancanza di fondi. Amici dell'Ulivo, tali fondi non sono esclusivamente frutto delle determinazioni del Governo, ma sono di competenza delle scelte politiche che deve compiere il Parlamento perchè è questo che approva le leggi di bilancio e finanziarie e che deve fornire quell'impulso forte per evitare che poi all'interno di quest'Aula si creino lamentele nei confronti delle quali certamente non possiamo che rispondere con critiche aspre e determinate.

Ecco per quali motivi, signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, riteniamo necessario approvare questo disegno di legge di delega anche per cercare di decongestionare strutture elefantache quali i Tribunali di Milano, Roma e Napoli, nonchè quello di Palermo che certamente è zona di frontiera nei confronti di una battaglia essenziale, tesa ad assicurare la presenza della giustizia in un territorio che di questa ha bisogno ancora più di altri. Si è ritenuto pertanto di portare avanti questa battaglia anche al fine di decongestionare i grossi centri con la creazione, se necessario, di nuovi tribunali. Riteniamo quindi di essere in linea con la grande attenzione che in una situazione come l'attuale merita la giustizia, e per questo oggi stiamo sacrificando gran parte della nostra battaglia politica affinchè questo progetto possa arrivare in porto. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Zecchino. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cirami. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, data l'ora tarda procederò in maniera sintetica. Il Gruppo cui appartengo è stato fin dai primi momenti in Commissione favorevole al disegno di legge al nostro esame e credo che il Ministro debba darci atto di aver fornito un valido contributo soprattutto laddove abbiamo proposto di attribuire la delega al Governo per chiudere i rami secchi della magistratura, ossia le sezioni distaccate di pretura che non assolvono più alla funzione per la quale a suo tempo furono create, dandogli l'onere di istituire, laddove ve ne fosse stato il bisogno, sezioni distaccate di tribunale, sulla base di criteri che abbiamo elencato in un emendamento. Il Governo ha accettato di buon grado la nostra proposta perchè lo sollevava dall'adottare quei provvedimenti amministrativi di chiusura delle sezioni distaccate che molto spesso, per campanilismo, era difficile realizzare. Si tratta di un corposo impegno che il Governo assume nei confronti del Parlamento e della nazione, poichè rivedere l'intero assetto giudiziario sotto il profilo della sua geografia e del suo assetto istituzionale non è cosa da poco. È un impegno assai gravoso che però, come hanno sottolineato altri colleghi, comporta – questo sì, signor Ministro – degli investimenti notevoli di natura straordinaria, se si vogliono coniugare i termini di efficienza e rapidità della giustizia che oggi costituiscono un male ormai endemico.

Come sottolineato dal senatore Centaro e da altri colleghi, vi è il rammarico di veder scomparire dai nostri libri la figura ed il nome del pretore. Chi, come me, è stato pretore per tanti anni questo rammarico lo prova e lo sconta sulla propria pelle; però il bisogno di avere oggi una giustizia più rapida, più efficiente e certamente più rispondente alle esigenze della modernità fa giustizia di questi sentimentalismi purchè questo poi non si traduca, come qualcuno ha avuto modo di sottolineare, soltanto in una legge-manifesto laddove essa deve avere una realizzazione in concreto.

Avevamo prospettato, signor Ministro, lei se ne ricorderà, anche la possibilità di chiudere o meglio di unificare gli uffici inquirenti su base distrettuale. Questo ha creato un certo allarme nei membri della Commissione giustizia del Senato, ritenendo che in capo al procuratore generale si potessero accentrare chissà quali poteri, dimenticando che ad oggi il procuratore generale distrettuale ha solo una preoccupazione, quella di preparare il discorso inaugurale di ogni anno giudiziario. Al di là di questa preoccupazione, egli si limita semplicemente a redigere qualche atto d'appello o ad assistere alle udienze in sede d'appello laddove per delega – che ormai per legge è riconosciuta – il pubblico ministero che ha seguito il processo in prima istanza non lo segua anche in appello. Pertanto è sollevato totalmente da ogni funzione: non compie indagini, se non nei casi assoluti di avocazione; non coordina il territorio. Quindi, su questa base, avevamo chiesto di dare la delega al Governo per unificare gli uffici inquirenti, ma mi pare che le perplessità dei commissari sotto questo aspetto hanno prevalso forse sul buon senso. Chissà, magari in futuro lo stesso Ministero riconoscerà la necessità di fare questa unificazione, soprattutto prendendo spunto dall'esito positivo delle Direzioni distrettuali antimafia che coordinano il lavoro sul territorio per i reati più gravi.

Infatti, ci sono oggi reati meno gravi che visti isolatamente sul territorio non hanno rilevanza, ma che se presi in esame in un contesto distrettuale, potrebbero assumere una rilevanza maggiore e distribuire conseguentemente sul campo anche le energie del pubblico ministero.

Abbiamo così manifestato favorevolmente la nostra fiducia al Governo e gli abbiamo lanciato una sfida, quella che avete sentito anche dagli altri colleghi senatori, sperando – sempre che il Governo a questo sia sensibile – che maggiori investimenti rendano più attuabile, più facile e più immediata questa rivisitazione della geografia delle circoscrizioni giudiziarie.

Gli affidiamo questo compito che lo responsabilizza riservandoci di vigilare, non già sotto il profilo ispettivo, perchè quel potere già è in capo ad ogni singolo senatore, bensì sotto il profilo dell'esame, attraverso la espressione del parere, degli schemi dei decreti legislativi (così si è convenuto con la norma finale di questo disegno di legge), affinché le tesi prospettate in sede di decreto legislativo, per quello che il Governo si accinge a fare, possano trovare un contributo anche nell'ambito della Commissione o del Parlamento.

Buon viaggio, signor Ministro, in questo gravoso compito. È un'aspettativa che il popolo e gli operatori del diritto hanno: a lei e al Governo tocca di non deluderla. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che coloro che sono intervenuti hanno più o meno riproposto quelli che sono i temi già esposti in Commissione e soprattutto hanno in qualche modo illustrato i loro emendamenti. Pertanto credo che in quella sede dovrò dare la risposta opportuna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia Flick.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, credo che potrò essere molto breve proprio prendendo spunto dal dibattito che si è svolto oggi in sede di discussione generale.

Un ringraziamento va veramente alla maggioranza e all'opposizione per tutti gli spunti della discussione che si è svolta oggi, che testimoniano il lavoro estremamente proficuo che è stato compiuto nell'affrontare questo come gli altri disegni di legge. In fondo mi conforta molto, di fronte al compito enorme che abbiamo davanti, il fatto che tutti abbiano espresso parere positivo e costruttivo. Ciò mi aiuta a superare l'angoscia che mi viene dall'invito, che mi è stato rivolto, di celebrare un onorato funerale alla giustizia non potendo resuscitarla.

Credo che questo disegno di legge sia particolarmente importante; mi rendo conto che rappresenta soltanto un tassello, ma un tassello fondamentale di un lungo cammino che la giustizia deve percorrere verso

l'efficienza, perchè l'efficienza è la prima condizione affinché la giustizia possa essere indipendente.

BERTONI. Ci vogliono i soldi, Ministro!

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Prima dei soldi e insieme ai soldi è necessaria la capacità di saperli spendere razionalmente, attraverso strutture razionali.

BERTONI. Certo, ma se non li hanno come li spendono?

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Questo disegno di legge non è soltanto un cambio di nome, ma è una grossa sfida per il futuro, oltre ad essere una necessità per l'immediato.

Qualcuno ha sottolineato alcune lacune: è necessario prevedere anche procedimenti di tipo nuovo. È vero, il Governo li ha previsti, un disegno di legge in materia è ora all'esame della Camera dei deputati e prevede proprio il potenziamento del rito abbreviato.

Vi chiedo scusa se vi sottraggo ulteriore tempo, ma credo sia importante da parte del Governo e del Ministro testimoniare l'impegno appassionato con cui lavoriamo, insieme a voi, per la giustizia.

Qualcun altro ha sottolineato la necessità di affrontare da subito il tema della riforma della geografia giudiziaria. Il Ministro non vuole sottrarsi a questo compito, essendo perfettamente consapevole – lo so, come lo sappiamo tutti, è stato discusso in Commissione – del fatto che una delle scadenze che questo paese attende è relativa alla revisione della geografia giudiziaria. Sono però fermamente convinto che questo aspetto andrà affrontato dopo aver messo a punto e razionalizzato le strutture.

Oltre tutto – affronto immediatamente la questione del giudice unico non monocratico – in molti equivoci è incorso chi ha sostenuto che il Governo stava trasformando e svendendo la giustizia per affidarla ad un giudice singolo non preparato. Non è così, il giudice unico significa ufficio giudiziario unico, con competenze collegiali o monocratiche, a seconda dei casi.

Ben volentieri, di fronte alla scelta più generale formulata nel disegno di legge, il Governo ha accettato l'indicazione più precisa e più pregnante fornita dalla Commissione giustizia del Senato. A questo proposito, voglio però affermare – e questo mi consente di esprimermi fin da ora anche su alcuni emendamenti presentati – che non solo rappresenta una sfida per il futuro, da affiancare alla sfida della contemporanea presenza sul territorio dell'ufficio del giudice unico professionale e del giudice onorario, cioè del giudice di pace – che consideriamo essenziale – ma risponde anche ad un impegno urgente.

Una serie di decisioni della Corte costituzionale ha notevolmente sviluppato e potenziato il principio della incompatibilità del giudice. Questa serie di decisioni, a mio avviso, è destinata ad essere seguita da altre decisioni dello stesso tipo che svilupperanno ulteriormente e trasferiranno anche alla materia civile il problema dell'incompatibilità.

Questa materia non può essere affrontata limitandosi ad aumentare l'organico dei magistrati professionali perchè oltretutto, per queste figu-

re, i tempi di espletamento dei concorsi sono molto lunghi e le risorse umane che il paese offre annualmente dalle università non sono inesauribili; è necessario invece affrontare tale aspetto applicando il principio di razionalizzazione che – come è stato ricordato dal relatore – consente anche di risolvere questo tipo di problema.

Il Governo si impegna a compiere il secondo passo, quando questa riforma sarà andata a regime, e a sottoporlo, prima di tutto, al Parlamento per ricevere la delega.

Fin da ora il Governo esprime un ringraziamento al Parlamento per ciò che ha fatto e per ciò che farà, ed esprime anche la sua fiducia perchè, se questo provvedimento e altri come quello delle sezioni stralcio andranno in porto, nonostante i loro limiti e le loro carenze, potremo dire tutti insieme, maggioranza e opposizione, di aver avviato quel cammino di efficienza della giustizia che è condizione fondamentale per una indipendenza alla quale – ne sono perfettamente convinto – tutti crediamo e per la quale tutti lavoriamo. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti e Misto*).

BERTONI. Tutti no!

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per la seduta di venerdì 21 marzo 1997**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 21 marzo 1997, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

---

DOTT. VICO VICENZI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

## Allegato alla seduta n. 155

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Gruppo Forza Italia ha comunicato la seguente modificazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente:* il senatore Rotelli cessa di essere sostituito dal senatore Mundi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 19 marzo 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SCIVOLETTO, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, GIOVANELLI, CARPINELLI, LAURICELLA, BARRILE, ANGIUS, CADDEO, VALLETTA, BISCARDI, CORRAO, PETTINATO, MARINI, FUSILLO, CARCARINO, RUSSO SPENA, LO CURZIO, MURINEDDU, STANISCIÀ e FIGURELLI. – «Agevolazioni per favorire l'esercizio del diritto di voto» (2254);

IULIANO, BESSO CORDERO, MANIERI, DEL TURCO e MARINI. – «Istituzione di una gestione speciale presso le casse edili competenti per territorio di cui all'articolo 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1991» (2255).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro degli affari esteri:*

«Contributo italiano per le celebrazioni del 50° anniversario del Piano Marshall» (2256);

«Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità» (2257);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996» (2258).

### Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

SPERONI. – «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla responsabilità civile per i danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente, fatta a Lugano il 21 giugno 1993» (2195), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª e della 13ª Commissione;

SPERONI. – «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulle infrazioni a danno dei beni culturali, fatta a Delfi il 23 giugno 1985» (2196), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 8ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

TURINI ed altri. – «Legge quadro sul turismo» (2198), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

### Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 17 e 18 marzo 1997, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa, rispettivamente, del 30 gennaio e del 6 febbraio 1997.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, saranno portati a conoscenza del Governo. Degli stessi sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Il Ministro di grazia e giustizia – Ufficio centrale per la giustizia minorile – con lettera in data 13 marzo 1997 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione in ordine allo stato di attuazione dei progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, (in esecuzione dell'ordinanza contenuta nella delibera



n. 153 del 1996 della Corte dei conti sezione del controllo – già annunciata all'Assemblea nella seduta del 10 dicembre 1996).

Detta relazione sarà inviata alla 2ª e alla 12ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 17 marzo 1997, ha trasmesso una Nota aggiuntiva – nella sua edizione definitiva – allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1997.

Detta documentazione sarà inviata alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente.

### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Andrea Scasso, di Pisa, chiede un provvedimento legislativo volto a razionalizzare le modalità di espletamento delle prove relative ai pubblici concorsi e agli esami di Stato (*Petizione n. 119*);

il signor Diego Bermani, di Venezia, chiede un provvedimento legislativo che, adeguando la normativa italiana a quella comunitaria, dia la possibilità di usufruire, da parte del padre o della madre lavoratori, di permessi retribuiti per assistere i figli di età inferiore agli otto anni (*Petizione n. 120*);

il signor Nicola Commisso, di Siderno Marina (Reggio Calabria), chiede un provvedimento legislativo mirante ad eliminare ingiustificati privilegi nei trattamenti pensionistici con particolare riferimento alle cosiddette «maxi-pensioni» (*Petizione n. 121*);

il signor Salvatore Rodolfo Allegro, di Sciacca (Agrigento), chiede un provvedimento legislativo volto a generalizzare nelle Assemblee legislative l'uso del voto per alzata di mano (*Petizione n. 122*);

il signor Roberto Lendaro, di Tarcento (Udine), chiede che sia sanata la disparità di trattamento tra sottufficiali e ufficiali piloti, con riguardo alla determinazione dell'aliquota pensionabile delle indennità di aeronavigazione e di volo per il personale collocato a riposo anteriormente al 13 luglio 1980 (*Petizione n. 123*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Contestabile ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00819, dei senatori Russo Spina ed altri.

I senatori Palumbo e Zilio hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00851, del senatore Elia.

### **Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti**

L'interrogazione 4-04905, del senatore Ferrante, rivolta al Ministro delle finanze, è rivolta anche al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.

### **Interrogazioni, annuncio di risposte scritte**

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono pubblicate nel fascicolo n. 27.

### **Interpellanze**

*BOCO, SEMENZATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa. – Premesso:*

che le condizioni di vita in Albania stanno raggiungendo livelli preoccupanti di pericolo e di degrado; a Lusoina, nella zona centrale del paese, sei bambini sono morti in seguito all'esplosione di granate con cui stavano giocando per strada; l'esplosione di un arsenale ha causato la morte di tredici civili;

che due chirurghi dell'ospedale di Valona Shkelgim Mussaray e Servet Braka, hanno lanciato un appello per salvare la vita di quindici persone, fra le quali alcuni bambini gravissimi, attualmente ricoverate presso il loro ospedale; l'ospedale stesso, che ospita circa cento persone, presenta condizioni igieniche sotto il limite di guardia; osservatori stranieri parlano di uno stabile fatiscante, maleodorante, con la facciata crivellata di colpi di mitragliatrice; Mussaray e Braka dichiarano l'impossibilità di eseguire le operazioni chirurgiche necessarie alla salvezza delle quindici persone, perchè privi fra l'altro del minimo indispensabile per l'anestesia;

che tale appello, rivolto alle autorità greche e italiane, è stato firmato anche da Allut Skyti, capo del Comitato di salvezza di Valona; si chiede che la vita di queste persone venga salvata, prelevandole con elicotteri e traducendole in centri dove sia possibile operarle;

che un appello analogo è stato rivolto da Don Giuseppe Colavero, direttore della Caritas di Otranto, presente con decine di centri in Albania e in Italia;

che, interrogata a tale proposito, l'Ambasciata italiana ha sollevato il problema della lentezza dei suoi percorsi burocratici in merito a decisioni del genere, lentezza che sarebbe fatale per la vita degli ammalati gravi di Valona,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano non ritenga di dover procedere all'invio di elicotteri che prelevino queste persone salvandole da una morte sicura;

se non ritenga di procedere con la massima sollecitudine e tempestività, mettendo il valore della vita umana davanti ad ogni altro genere di considerazioni, mostrando con ciò di ottemperare agli obblighi di umanità e solidarietà nei confronti dei più deboli che ne costituiscono la base morale.

(2-00261)

### Interrogazioni

BORTOLOTTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il comma 248 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 richiede ai titolari di indennità di accompagnamento una dichiarazione di responsabilità, da presentarsi entro il 31 marzo 1997, dalla quale risulti se gli stessi sono o meno ricoverati a titolo gratuito;

che al successivo comma 249 si chiede invece una dichiarazione di responsabilità ai titolari di assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

che è accaduto che la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno ha inviato i rispettivi modelli da compilare per l'autocertificazione invertendo i destinatari, richiedendo cioè ai titolari di indennità di accompagnamento di dichiarare se risultino o meno iscritti alle apposite graduatorie presso l'ufficio di collocamento e ai titolari di assegno mensile se risultino o meno ricoverati a titolo gratuito;

che soltanto dopo qualche settimana, quando già molti avevano proceduto alla compilazione, è pervenuto il modello appropriato informando che non si doveva tener conto del modello precedente;

che sul modello risulta inoltre che l'autocertificazione deve avvenire ai sensi delle leggi n. 15 del 1968 e n. 45 del 1986, di cui la prima afferma che le autocertificazioni devono essere effettuate con autentica della firma, mentre la seconda esenta dall'autentica della firma quando si tratta di problemi assistenziali;

che stessa dubbia interpretazione può essere generata dal comma 257 dello stesso articolo 1 della legge n. 662 del 1996 in quanto nè il Ministro dell'interno nè il Ministro della funzione pubblica, peraltro più volte interpellati in merito, hanno emanato un facsimile di dichiarazione (è accaduto così che molti enti pubblici hanno formulato appositi modelli per i propri dipendenti, alcuni richiedendo l'autentica ed altri non richiedendola affatto, mentre i datori di lavoro

privati si stanno solo ora attivando su sollecitazione di alcune associazioni di invalidi);

che esiste inoltre, sempre in relazione al comma 257, una incongruenza derivante dal fatto che molto spesso i ciechi, i sordi e gli invalidi lavoratori non fruiscono di benefici pensionistici per cui i loro nomi non sono compresi nei tabulati delle prefetture, alle quali vanno inviate le autocertificazioni;

che il controllo attuato unicamente attraverso l'autocertificazione, operazione mirante a combattere l'odioso fenomeno dei falsi invalidi, appare non soltanto inadeguato allo scopo, ma in molti casi – come per i disabili intellettivi – ingiustamente discriminante in quanto essi, per la natura della loro disabilità, non possono autocertificarsi e quindi non possono essere i diretti difensori del loro stato sociale,

si chiede di sapere:

quali immediati provvedimenti si intenda prendere nei confronti dei responsabili di tali madornali errori che hanno comportato spese per lo Stato e forti disagi per i cittadini;

come si intenda semplificare e chiarire la procedura delle disposizioni contenute nella legge n. 662 del 1996 ai commi sopra citati;

se non si ritenga opportuno, relativamente alle incongruenze del comma 257, affidare l'accertamento delle autocertificazioni agli uffici provinciali del lavoro, che tengono gli elenchi delle assunzioni obbligatorie, invece che alle prefetture;

quali provvedimenti si intenda prendere per tentare di rendere efficace l'autocertificazione e non una pratica puramente formale e una vessazione burocratica, con l'unica conseguenza che gli invalidi e i ciechi con patente (che sappiamo benissimo esistere) continueranno ad usufruire dell'assunzione avvenuta per collocamento obbligatorio.

(3-00853)

BORTOLOTTO, SARTO, CORTIANA, PIERONI, SEMENZATO, PETTINATO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nel 1992 l'Italia, con ben dodici anni di ritardo e dopo l'emanazione di sanzioni internazionali, ha recepito la Convenzione di Washington con la legge n. 150 del 1992 e successive modificazioni;

che con tale legislazione venivano inoltre disposti diritti speciali di prelievo da disporre a carico di quei cittadini che fanno richiesta o presentano licenze e certificazioni CITES (Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora) al fine di poter importare, esportare o riesportare esemplari, parti e prodotti di specie animali e vegetali incluse negli allegati di tale Convenzione;

che con l'autocertificazione di detenzione di esemplari delle specie di *Testudo graeca*, *Testudo hermanni* e *Testudo marginata* si stima siano stati raccolti almeno 1.500 milioni;

che ogni anno, dato il numero di licenze e certificati rilasciati dalle nostre autorità, si può stimare che vengano raccolti almeno 700 milioni;

che i fondi accumulati con tali diritti speciali di prelievo sono resi disponibili sul capitolo 1559 del Servizio conservazione della natura

del Ministero dell'ambiente e che devono essere utilizzati per progetti concernenti l'applicazione nel nostro paese della Convenzione di Washington;

che a tutt'oggi non si ha notizia di come siano stati utilizzati tali fondi del suddetto capitolo di spesa,

si chiede di sapere:

quanti fondi ogni anno siano effettivamente stati raccolti finora con tali diritti speciali di prelievo;

se e come tali fondi e secondo quali criteri siano stati utilizzati dal Servizio conservazione della natura e in particolare per quali programmi attinenti l'applicazione della Convenzione di Washington;

se il Ministero dell'ambiente abbia *in itinere* una concreta programmazione per utilizzare i fondi attualmente disponibili per la predisposizione di centri di accoglienza CITES per tutti quegli esemplari di specie animali attualmente posti sotto sequestro ai sensi della normativa di cui sopra e anche nelle more dell'applicazione del decreto 19 aprile 1996 sugli animali definibili pericolosi e per la gestione e conservazione dei quali il nostro paese ha una responsabilità internazionale.

(3-00854)

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la direzione regionale dell'Ente poste in Sardegna starebbe preparando un piano di riorganizzazione del servizio nell'isola con la chiusura di ben 174 uffici su 443;

che intere zone, le più marginali e prive di efficienti collegamenti, come il Gerrei, la Trenta, la Marmilla, l'Ogliastra, resterebbero prive di qualsiasi servizio;

che l'operazione sarebbe conseguente alla riduzione dei trasferimenti statali per il contratto di programma per garantire uno *standard* di servizio adeguato a finalità sociali;

che la notizia ha creato un allarme sociale molto acuto perchè queste realtà marginali subirebbero un'accelerazione del processo di desertificazione con l'ulteriore delocalizzazione delle attività economiche e con l'aggravamento dell'esodo delle popolazioni;

che la decisione di privare decine e decine di migliaia di cittadini di un servizio pubblico di tale rilevanza e di costringerli a percorrere decine di chilometri per ritirare la pensione o per spedire una lettera non solo è inaccettabile ma neppure pensabile,

si chiede di conoscere:

quale sia la situazione effettiva del servizio nell'isola, i suoi costi, gli *standard* attuali di efficienza e di efficacia, le aree di spreco da eliminare, gli interventi attuati e da attuare per accrescere l'economicità di gestione;

i livelli minimi di servizio da garantire a tutti gli italiani, compresi quelli delle aree più marginali e meno popolate i cui costi devono gravare sul bilancio dello Stato.

(3-00855)

VEDOVATO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – (Già 4-04915)

(3-00856)

MACONI, SARACCO, PELELLA, BATTAFARANO, BRUNO GANERI, MELE, NIEDDU, PILONI, PIATTI, BERTONI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la SIRTI, con sede legale e direzione centrale a Milano e partecipata STET al 49 per cento, negli ultimi anni ha attuato un drastico taglio dei livelli occupazionali; dai 9.100 addetti del 1991 si è passati ai 7.200 del 1997, nonostante nel 1995 sia stato assorbito l'AET di Torino con 2.248 dipendenti;

che è stata attivata la procedura per la riduzione di circa 400 lavoratori, nell'ambito della dichiarazione di ulteriori 600 esuberanti, da collocare in mobilità fino al 30 giugno 1997, con modalità definite nell'accordo siglato in sede ministeriale nel luglio 1996;

che nel luglio 1995 è stato siglato un accordo che prevede l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria per 24 mesi per 293 lavoratori e che lo stesso accordo impegna la SIRTI ad utilizzare strumenti diversi per risolvere in modo non traumatico i problemi occupazionali;

che il ricorso al subappalto è stato contemporaneamente notevolmente incrementato, così come si è utilizzato il lavoro straordinario oltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia;

che si è diffusa una grande preoccupazione per il fatto che la SIRTI non ha più acquisito le commesse Telecom relative alle attività di trasmissione nel Lazio, in Sardegna e in Abruzzo, che sono invece state acquisite dalla Alcatel; questo determina preoccupazioni sulla possibilità di mantenere i circa 250 posti di lavoro presenti nelle citate regioni; rilevato:

che il consistente taglio dei livelli occupazionali non è giustificato dalla riduzione degli investimenti realizzati dalla Telecom;

che lo stato finanziario dell'azienda continua a presentare parametri altamente positivi;

che il ricorso al subappalto e allo straordinario è contraddittorio rispetto alla richiesta di utilizzo degli ammortizzatori sociali;

che il ricorso all'assunzione con contratti di formazione lavoro risulta in contraddizione con gli impegni assunti in merito alla riqualificazione e alla collocazione dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o considerati come potenziali esuberanti nelle regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per approfondire la conoscenza dei reali livelli occupazionali della SIRTI;

quali siano i tempi previsti per la realizzazione della ipotizzata fruizione fra SIRTI e Italtel;

se corrisponda a verità la realizzazione di un accordo con la Siemens per l'acquisizione di una quota significativa del pacchetto azionario della SIRTI;

quali iniziative si intenda assumere per verificare la correttezza del ricorso al subappalto, al lavoro straordinario e all'assunzione con contratto di formazione lavoro in presenza dell'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria e di dichiarazioni di esuberi strutturali di personale.

(3-00857)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Per conoscere, in relazione a quanto è emerso nell'inchiesta sulla mafia russa che ha portato alla perquisizione degli uffici del generale Gianalfonso D'Avossa:

se il generale D'Avossa svolgesse attività non previste dalla sua posizione di «ausiliaria» e se comunque avesse dichiarato che, essendo lo stipendio di ausiliaria quasi pari a quello in servizio, chi gode di tale facilitazione non dovrebbe poter svolgere altre attività, che tra l'altro gli impedirebbero di essere disponibile in ogni momento al richiamo, come prevede la posizione di ausiliaria;

se i servizi segreti, Sismi e Sise, fossero a conoscenza dell'attività del generale D'Avossa, tenuto anche conto dei fatti che sono stati oggetto di numerose interrogazioni parlamentari tra cui quelle degli onorevoli Dorigo, Ronchi, Tamino, del senatore Pollice ed altri;

se il generale D'Avossa avesse il nulla osta di segretezza (NOS) rilasciato dall'ufficio Ucsi.

(4-04923)

POLIDORO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'articolo 1 (dal comma 233 al comma 266) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha per oggetto la regolarizzazione agevolata dei contribuenti;

che l'articolo 10, comma 13-*quinqies*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, permette ai soggetti operanti nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/88 la rateizzazione in 60 rate bimestrali;

che l'articolo 27 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, conferma la possibilità per l'Abruzzo, per tutto il 1997, di usufruire degli sgravi contributivi del 6 per cento a favore di tutti i lavoratori dipendenti in misura pari all'intera contribuzione a carico dei datori di lavoro per i nuovi assunti;

che con la circolare n. 59 del 13 marzo 1997 l'INPS si fa carico di riassumere l'intera materia, ed in particolare al punto 5.2.1., che concerne la regolarizzazione rateale agevolata in 60 rate per le aree depresse, rileva testualmente: «... per quanto concerne l'Abruzzo si fa riserva di ulteriori tempestive istruzioni»; ciò in quanto l'allegato 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per tale regione, limitava espressamente l'applicabilità dell'obiettivo in esame al periodo 1994-1996;

che è notizia recente che la regione Abruzzo ha ottenuto dall'Unione europea la dilazione della data ultima per l'impegno dei fondi disponibili di cui all'obiettivo 1 sino al 31 dicembre 1998;

che verrà prossimamente discussa in Senato la mozione 1-00052 (cosiddetta «mozione Abruzzo») con cui si impegna il Governo ad ottenere dall'Unione europea la deroga ai sensi del comma 92.3.c. del Trattato di Roma,

che è urgente definire la posizione dell'Abruzzo rispetto alla citata circolare giacchè l'accesso alla regolarizzazione agevolata scade il 31 marzo 1997,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo, ed in particolare il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non ritenga opportuno adottare un provvedimento che chiarisca, risolutivamente, se ai cittadini abruzzesi è consentita la possibilità di conseguire la regolarizzazione agevolata nelle forme di cui al punto 5.2. della circolare INPS n. 59 del 13 marzo 1997 evitando, da un lato, di scoraggiare l'adesione alla stessa per mancanza di chiarezza dello strumento normativo e, dall'altra, di sottoporre gli abruzzesi ad una ingiustificata ed anomala restrizione dell'accesso ad una più comoda, ove possibile, rateizzazione della regolarizzazione agevolata.

(4-04924)

*CÒ. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. -*  
Premesso:

che nella Repubblica sud-africana è insediata una comunità italiana numericamente consistente;

che tale comunità, anche tramite l'ambasciatore italiano, che si è fatto interprete dei bisogni e delle aspirazioni degli italiani residenti in quel paese, ha espresso un grande interesse a ricevere i programmi irradiati dal servizio pubblico radiotelevisivo italiano;

che attualmente tale possibilità è grandemente compromessa a causa di problemi tecnici per quanto riguarda la ricezione radiofonica e a causa della mancata realizzazione di idonei accordi commerciali per quanto riguarda le trasmissioni televisive,

si chiede di sapere:

se non si convenga che il collegamento di tale comunità al paese di origine è strumento fondamentale per realizzare lo sviluppo democratico ed economico della stessa in un paese che si sta aprendo alla comunità internazionale;



cosa intenda fare il Governo per ovviare agli inconvenienti sopra lamentati e consentire la trasmissione in misura consistente di programmi italiani irradiati dal servizio pubblico RAI.

(4-04925)

ROBOL, MONTICONE, RESCAGLIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge-quadro sull'handicap n. 104 del 1992 (articoli 9 e 13) impone che per gli studenti non udenti che frequentano l'università sia apprestato l'aiuto di un interprete al fine di facilitarne la frequenza e l'apprendimento;

che tali disposizioni sinora non sono state applicate, sicchè molti studenti sono stati costretti a rinunciare a frequentare gli atenei perchè non è consentito loro di usufruire degli ausili necessari per un'adeguata partecipazione attiva alle lezioni,

si chiede di conoscere se non si intenda adottare con urgenza le iniziative necessarie per dare finalmente attuazione alla legge-quadro sull'handicap fornendo gli studenti universitari sordi di un traduttore o ripetitore labiale che renda loro possibile la percezione di ciò che i docenti spiegano.

(4-04926)

BONATESTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la dottoressa Angela Daniela Greco, direttore penitenziario in servizio presso la casa circondariale di Viterbo, ha subito una vicenda lavorativa (che ha del grottesco e sicuramente affonda radici in fatti che nulla hanno in comune con le norme sul pubblico impiego e con la buona amministrazione del personale) da parte del direttore dell'ufficio del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

che nel dicembre del 1996, avendo aderito ad un formale «interpello» dell'ufficio centrale del personale che richiedeva la disponibilità di un funzionario di ottavo livello da destinare, quale vice direttore, agli istituti penali di Viterbo, è stata trasferita, d'ufficio, alla citata sede;

che era già notorio che il citato funzionario era, da tempo, effettivamente legata al dottor Luigi Carlo Greco, direttore titolare dell'istituto di Viterbo;

che il 6 febbraio 1997 il dottor Greco e la dottoressa Greco hanno contratto matrimonio;

che, con tempestività inusitata per quella amministrazione, in data 3 marzo 1997, quando cioè i coniugi Greco, legittimamente assenti dal servizio (dovevano rientrare in servizio in data 10 marzo 1997 e ciò era stato già formalmente comunicato), erano ancora in viaggio di nozze, con fax a firma del dottor Emilio Di Somma, direttore dell'ufficio centrale del personale, è stato disposto che la dottoressa Greco, in servizio di missione e servendosi di automezzo dell'amministrazione (quindi a spese dei contribuenti), accedesse al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per conferire con il citato direttore;

che, ovviamente, è stato risposto che il funzionario era ancora fuori servizio, ma subito, con altrettanta alacrità e sollecitudine, è arrivata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria altra convocazione per il 18 gennaio;

che il dottor Greco, vecchio funzionario dell'amministrazione penitenziaria, con venti anni di servizio sempre in «prima linea», al rientro dal viaggio di nozze, avendo appreso che la moglie era stata convocata dal capo del personale, ha ritenuto opportuno informarsi circa le «ragioni di servizio» che avevano cagionato una tale inaspettata convocazione ma dallo stesso dottor Di Somma, telefonicamente, ha avuto assicurazione di «non preoccuparsi»;

che in data 18 febbraio 1997, così come disposto, la dottoressa Greco si è presentata al Dipartimento ed è stata ricevuta dal dottor Di Somma e dal dottor Giovanni Salamone (vice direttore dell'ufficio) i quali, senza mezzi termini, le hanno comunicato che la sua attuale posizione di moglie (non più quindi di fidanzata) del direttore era «inopportuna» e che pertanto l'avrebbero trasferita altrove;

che nell'amministrazione penitenziaria esistono altri numerosi casi analoghi e pertanto nel caso in essere quello che emerge è solo un atteggiamento «persecutorio» nei confronti di un funzionario, la dottoressa Greco, il cui unico torto è stato forse quello di aver svolto mansioni di «segretaria particolare» dell'ex direttore generale Amato,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia «l'inopportunità» di un marito e moglie che ricoprono, in uno stesso istituto penitenziario, le cariche di direttore e vice direttore, atteso che trattasi, fra l'altro, di funzionari destinatari dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990 (ai quali compete lo stesso trattamento giuridico spettante alle forze di polizia) e, quindi, ai quali dovrebbe applicarsi anche la legge n. 100 del 1987 che, come noto, agevola il coniuge convivente del personale di polizia;

se nel comportamento del dottor Di Somma e del dottor Salamone non si ravvisi, anche alla luce di precedenti, un atteggiamento persecutorio in danno della dottoressa Greco e del suo consorte;

se in tutti i casi analoghi a quello dei coniugi Greco (Torino: marito direttore e moglie agente; Pesaro: marito direttore e moglie educatore; Reggio Emilia: moglie direttore e marito educatore; Napoli: marito provveditore regionale e moglie educatore in istituto di sua competenza; Civitavecchia: marito comandante delle guardie e moglie sua subordinata, eccetera) i citati solerti dirigenti abbiano usato la stessa rapidità per rompere l'armonia familiare e, comunque, quali provvedimenti abbiano adottato;

se fosse noto all'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che la dottoressa Greco è dirigente nazionale del sindacato Sialpe-UGL e che pertanto, a norma delle disposizioni vigenti in materia, si sarebbe dovuto, quanto meno, chiedere il preventivo nulla osta alla citata organizzazione sindacale;

se la stessa posizione del dottor Emilio Di Somma in sintonia con il comportamento tenuto da questi nei confronti della dottoressa Greco, non sia anch'essa «inopportuna»;

se il dottor Di Somma ritenga che la «inopportunità» debba concretizzarsi solo se nello stesso ufficio convivono moglie e marito o se detta «inopportunità» possa estendersi anche al caso in cui nello stesso ufficio lavorino, eventualmente, dirigenti ed amanti.

(4-04927)

SARTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le carenze di organico e di mezzi che esistono a livello nazionale nel Corpo dei vigili del fuoco sono particolarmente gravi a Venezia;

che gli sforzi finora sostenuti e l'abnegazione dimostrata dal comandante e dai vigili del fuoco per supplire a tali carenze, affrontando anche gravissimi eventi con forze ridotte, non possono durare oltre;

che dall'inizio del mese si è anche costituito un comitato spontaneo dei vigili del fuoco di Venezia, i quali hanno tredici distaccamenti in tutta la provincia, che si è autoconsegnato in caserma per far conoscere e chiedere rimedi per la grave situazione del comando provinciale;

che detto comitato ha evidenziato e documentato che ci sono pochi mezzi, dei quali alcuni antiquati ed inaffidabili, per poter garantire un pronto ed efficace intervento in una città ad alto rischio d'incendio e per poter soccorrere adeguatamente la cittadinanza e salvaguardare l'incolumità degli operatori;

che nel centro storico di Venezia manca personale, i mezzi a disposizione dei vigili del fuoco sono fatiscenti e la barca più recente ha dodici anni;

che i distaccamenti portuali dispongono di caserme inadeguate e di un esiguo numero di personale che nelle turnazioni notturne giunge ad un numero di quattro persone;

che al Lido di Venezia il distaccamento è situato in un edificio vetusto e ristrettissimo, che la forza completa del personale risulta essere abbondantemente al di sotto degli *standard* ministeriali e che anche in questo caso c'è carenza di addetti nel turno notturno, senza contare che a questa sede attualmente manca addirittura un'autoscala per i pronti interventi che si trova da tempo in riparazione;

che la sede di Mestre, con un vasto territorio da coprire sia per la zona industriale che per la rete stradale e autostradale, dispone di personale numericamente inadeguato dovendo coprire le carenze dell'intera provincia;

che per esempio le attuali procedure burocratiche di acquisto per un importo superiore ai 50 milioni sono assai complicate e questo provoca un ritardo notevole per l'acquisizione di nuovi mezzi e strumenti necessari alla sicurezza dell'area veneziana;

che esiste il problema del personale temporaneo e dei concorsi;

che in generale nel Veneziano i vigili del fuoco sono 480 mentre la pianta organica prevede 750 unità;

che il particolare alto rischio di incendi nell'area del centro storico di Venezia è stato evidenziato dal drammatico incendio del Teatro della Fenice;

che il recente incendio in zona Frezzeria è stato domato e contenuto solo grazie al fatto che i vigili del fuoco al momento dell'incidente si trovavano autoconsegnati in caserma e perciò sono potuti intervenire immediatamente con un numero ed una forza che sarebbe stata impossibile con la carente disponibilità delle normali turnazioni;

che è in corso il censimento dei luoghi inaccessibili o di difficile accesso ai mezzi di soccorso e di intervento nel centro storico;

che anche il pericoloso incendio avvenuto sabato 15 marzo 1997 a Porto Marghera negli impianti della Montefibre dimostra gli altissimi rischi presenti nella zona industriale per i lavoratori della stessa e per la popolazione circostante;

che in data 17 marzo 1997 il sottosegretario professor Barberi, scusandosi di non aver ancora risposte concrete per i problemi che già gli erano stati rappresentati, affermava di aver interessato il Ministro alla grave situazione in cui versava il comando provinciale dei vigili del fuoco di Venezia e assicurava una risposta entro dieci giorni,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno intenda rispondere immediatamente, come richiesto dai vigili del fuoco di Venezia, circa le iniziative concrete da prendere per la risoluzione dei più urgenti problemi evidenziati dal comando stesso;

quali provvedimenti in particolare si intenda assumere – tenendo conto della specificità di Venezia e perciò dell'opportunità di procedere anche con misure eccezionali – sia per interventi immediati che pongano rimedio alle carenze più gravi di persone e mezzi che per interventi di medio termine in grado di risolvere in modo definitivo le varie carenze;

quali iniziative il Ministro dell'interno intenda assumere d'intesa con gli altri Ministri competenti, e in appoggio alle richieste e alle azioni delle autorità locali, per affrontare e risolvere in particolare la speciale situazione di rischio presente sia nel centro storico di Venezia sia nell'area di Porto Marghera.

(4-04928)

RUSSO SPENA, CRIPPA, MANZI, MARINO, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, CARCARINO, CIONI, MELE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che il 7 marzo 1997 è stato rimpatriato coattivamente da Trieste in Turchia, a bordo della stessa nave turca «Und Marmara» che lo aveva sbarcato in Italia il 3 marzo insieme ad un gruppo di connazionali immigranti clandestini, il minorenni non accompagnato Serdar Agal, nato il 23 ottobre 1979 a Bingol, nel Kurdistan turco;

che l'ambasciata italiana in Turchia, informata da alcuni parlamentari italiani ha confermato l'arrivo del giovane a Istanbul, dove è stato arrestato e processato per emigrazione clandestina;

che la legge n. 176 del 1991, di ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, all'articolo 1 definisce fanciullo «ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni», all'articolo 12 impone che sia offerta al minore «la possibilità di essere ascoltato in qualunque provvedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi» e all'articolo 22 assicura protezione e assistenza umanitaria al minore che «cerca di ottenere lo *status* di rifugiato o è considerato rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile», mentre il comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 39 del 1990 inibisce in ogni caso l'espulsione o il respingimento dello straniero «verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali»;

che viceversa tutti gli immigranti clandestini di nazionalità turca e di etnia curda, passibili in quanto tali di persecuzioni, sono stati respinti in Turchia, incluso il giovane Agal, senza consentire loro di esplicitare un'eventuale richiesta di asilo e senza valutare la possibilità di persecuzioni all'arrivo;

che già il 7 aprile 1995 si verificò presso il porto di Trieste un fatto analogo, con il rinvio coatto in Turchia di sei minori curdi di cui non si è più avuta notizia e con il successivo inoltramento di un esposto alla procura della Repubblica di Trieste, presumibilmente archiviato senza spiegazioni;

che il caso di Serdar Agal riveste particolare gravità poichè il minore era stato ricoverato presso il reparto neurologico dell'ospedale di Cattinara a Trieste per una crisi epilettica, la cui origine poteva essere ascritta – come dichiarato da un medico dell'ospedale all'operatore Tullio Burzachechi del centro ACLI-Caritas di Trieste – a traumi cranici collegabili con percosse e violenze dei quali il giovane portava ancora visibili segni (cicatrici di ferite da taglio sul collo e sul petto) ed aveva subito, secondo quanto dichiarato da lui stesso al Burzachechi, in occasione di due arresti con successiva tortura da parte della polizia turca;

che nonostante tali circostanze, e pur essendo il giovane ormai all'interno del territorio nazionale ed avendo il comune di Trieste manifestato disponibilità all'accoglienza umanitaria, egli è stato prelevato dall'ospedale e caricato sulla nave in partenza senza la formalizzazione del necessario provvedimento di espulsione, previo semplice colloquio con due ispettrici di polizia, senza la presenza di un interprete e senza essere sentito dal tribunale per i minori o da altro ufficio giudiziario;

che secondo una memoria di Gianfranco Schiavone, responsabile del Consorzio italiano di solidarietà, il dirigente della polizia marittima dottor Apa avrebbe sostenuto la legittimità della procedura di respingimento, e non di espulsione, in quanto il giovane si sarebbe trovato «in situazione di extraterritorialità», essendone stato deciso il respingimento prima di consentirne l'ingresso e il ricovero per

motivi di cure urgenti: dal che dovrebbe dedursi che l'extraterritorialità sia condizione non fisica e verificabile, ma giuridica e virtuale;

che il dottor Apa (lo stesso funzionario che fu protagonista del già citato e discutibile respingimento di minori curdi nel 1995, oggetto di precedenti interrogazioni in Parlamento) in un'intervista con la giornalista Francesca Longo avrebbe negato l'etnia curda e la minore età di Agal con le espressioni «sul passaporto c'è scritto turco» ed «è un coso grande e grosso», avrebbe parlato (smentito dai sanitari) di «simulazione» circa il suo stato di salute e avrebbe dichiarato, circa notizie di clandestini gettati in mare durante il viaggio di ritorno, «l'ho sentito anch'io, ma non mi riguarda ciò che avviene fuori dalle acque territoriali»;

che secondo il giornalista Matteo Moder anche il prefetto di Trieste avrebbe giustificato l'espulsione in un colloquio con il sindaco Illy, affermando che «spesso in questi casi i malori sono simulati»;

che presso la frontiera marittima di Trieste, nonostante la delicata posizione geografica, non è in funzione alcuno dei centri di prima accoglienza per stranieri previsti dalla legge n. 39 del 1990, nè è attivo un servizio di interpretariato neanche per le lingue straniere più diffuse, nè è consentito l'accesso e l'intervento di personale volontario ed operatori delle associazioni di tutela dei diritti umani e dell'asilo e risulta soltanto che sia intenzione della prefettura di Trieste e del Ministero dell'interno istituire uno dei centri di accoglienza di cui al decreto ministeriale n. 567 del 1992 negli spazi della stazione ferroviaria di Trieste, al di fuori di ogni area di frontiera sia terrestre che marittima e dunque senza alcuna utilità per profughi e richiedenti asilo,

si chiede di sapere:

perchè il Governo non abbia ancora provveduto ad istituire i centri di accoglienza previsti dal decreto ministeriale n. 567 del 1992 nè ad aggiornare lo stesso decreto aggiungendo ai valichi di frontiera ivi previsti almeno i porti adriatici e jonici più soggetti all'afflusso di stranieri, da Trieste ai porti pugliesi nei quali da due anni in connessione con l'operazione Salento, andavano istituiti tre centri di accoglienza per un totale di tre miliardi di spesa già stanziati;

se non sia utile, nelle more dell'aggiornamento normativo e degli adempimenti tecnici, consentire l'intervento presso detti valichi di frontiera di personale volontario ed operatori degli organismi di tutela riconosciuti, per affiancare le forze di polizia nella garanzia del diritto di asilo e nella prima assistenza e consulenza per i profughi;

quanti stranieri, alle varie frontiere e in particolare alle frontiere terrestri e marittime di Trieste, risultino respinti nell'anno in corso e nei precedenti, se i provvedimenti di respingimento siano stati formalizzati e le autorità di polizia ne conservino copia e con quali criteri e procedure, ivi compreso il necessario interpretariato, la polizia di frontiera approfondisca le situazioni personali al fine di distinguere dai migranti economici i potenziali richiedenti asilo, coloro che potrebbero usufruire di accoglienza per motivi umanitari e coloro che comunque non possano essere respinti in base al citato articolo 7 della legge n. 39 del 1990;

se la polizia di frontiera e i prefetti ed i questori delle province interessate siano stati messi a conoscenza del contenuto dell'articolo 5 del decreto interministeriale sui «flussi d'immigrazione per l'anno 1996», emesso il 27 dicembre 1996 e pubblicato l'11 febbraio 1997, fonte normativa anche per l'anno in corso, che consente l'emissione di permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di persone che provengano da situazioni di particolare emergenza (quali è indubbiamente il Kurdistan), anche a prescindere dall'eventuale richiesta di asilo;

se, con riferimento al respingimento del giovane Agal, l'autorità di polizia di frontiera abbia verbalizzato adeguate informazioni circa i motivi della sua fuga dalla Turchia, lo abbia informato del diritto di chiedere asilo in Italia, abbia segnalato e documentato all'autorità giudiziaria e al tribunale per i minori le circostanze del suo ingresso in Italia e ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione per il respingimento, abbia assunto informazioni e referti dal personale sanitario che lo aveva in cura, abbia provveduto a verificare l'eventuale presenza in Italia di parenti prossimi del minore e/o il suo possibile stato di abbandono;

se il Ministro dell'interno non ritenga di verificare la correttezza e la legittimità dell'operato del dottor Apa sia rispetto alla sua interpretazione dell'«extraterritorialità» sia rispetto alla gravità delle affermazioni sopra riportate, pubblicate sulla stampa e non smentite sinora dall'interessato;

quale sia l'esito dell'esposto già presentato nel 1995 rispetto al precedente episodio di espulsione di un gruppo di minori curdi e se vi siano state verifiche di altra natura circa la correttezza dell'operato dello stesso funzionario dottor Apa e delle altre autorità allora preposte;

se sia possibile, attivando i canali diplomatici italiani e le agenzie umanitarie, informare il Parlamento circa la sorte sia del giovane Agal sia dei sei minori curdi di cui all'esposto citato.

(4-04929)

*MINARDO. – Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione. – Premesso:*

che nella provincia di Ragusa la situazione della viabilità è risolutamente disastrosa e penalizzante per ogni e qualsiasi collegamento con il resto dell'isola e della penisola;

che dall'inizio di questa legislatura l'interrogante ha più volte rappresentato ai Ministri in indirizzo le legittime istanze e il perenne disagio delle popolazioni iblee;

che nel dicembre 1995 tra la provincia regionale di Ragusa e l'Ente nazionale per le strade veniva stipulata una convenzione per l'intervento di cofinanziamento della progettazione di massima ed esecutiva dei lavori di costruzione della variante al tratto Vittoria-Comiso-Ragusa della strada statale n. 116 Sud-occidentale sicula;

che in data 14 febbraio 1997 la direzione generale dell'Ente nazionale per le strade inviava all'amministrazione provinciale di Ragusa una nota nella quale dichiarava la rescissione consensuale della suddetta convenzione, adducendo a motivazione pretestuosi motivi sull'avvio delle procedure di progettazione;

che l'amministrazione provinciale di Ragusa con successivo telegramma del 28 febbraio 1997 ha giustamente e vibratamente protestato nei confronti dell'Ente, significando che le procedure di progettazione sono state già avviate, fissando per il 3 aprile 1997 gara di appalto per il servizio di aerofotogrammetria;

che tale spregiudicato ed inopinato intervento dell'ANAS potrebbe far perdere alla provincia di Ragusa un finanziamento di circa 40 miliardi e soprattutto potrebbe, ancora una volta, danneggiare irreversibilmente le condizioni di viabilità di una zona che sta pagando a troppo caro prezzo la distanza che la separa dal resto dell'Italia e dell'Europa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente della spregiudicata attività amministrativa dell'Ente nazionale per le strade, volta nel caso specifico alla subdola penalizzazione della provincia di Ragusa;

se non ritengano opportuno avviare una apposita indagine amministrativa intesa ad accertare quali eventuali responsabilità e/o occulti interessi vi siano alla base della dichiarazione di rescissione consensuale della convenzione, atteso che la stessa è stata determinata da pretestuosa ed unilaterale volontà;

se sia possibile che un ente nazionale agisca contro gli interessi ed i bisogni di una collettività;

se le popolazioni della provincia di Ragusa debbano continuare a subire atti, circostanze, silenzi e pretesti che contribuiscono, insieme alla posizione geografica, a rendere Ragusa l'ultima provincia d'Europa;

quali provvedimenti intendano adottare per scongiurare l'ipotesi di rescissione, che vanificherebbe un progetto di primaria utilità;

quali provvedimenti, anche sostitutivi, intendano adottare per affermare quanto previsto dall'articolo 16 della convenzione relativamente alla necessità di una proroga biennale del termine.

(4-04930)

CARCARINO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - (Già 3-00221)

(4-04931)

PARDINI, RUSSO SPENA, CAMERINI, DE GUIDI, MONTICONE, GIARETTA, MICELE, BERTONI, RUSSO, RIPAMONTI, SEMENZATO, CORTIANA, BOCO, CARCARINO, CAPONI, CÒ, ALBERTINI. - *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* - Tenuto conto:

che il 23 maggio 1993 Agostino Zanotti, Cristiano Pennocchio, Sergio Lana, Fabio Moreni, Guido Puletti, membri del Coordinamento bresciano iniziative di solidarietà con la ex Jugoslavia, lasciavano Spalato diretti verso Zavidovici con un convoglio carico di aiuti umanitari, composto da una Lada Niva e da un camion;

che nel pomeriggio dello stesso giorno i suddetti venivano bloccati vicino a Gornij Vakuf da un gruppo di persone armate, la maggior parte delle quali indossavano un'uniforme con simboli musulmani, dopo di che venivano costrette a lasciare la strada principale con il camion,



mentre il capo del gruppo, che indossava un berretto verde con una «mezza luna», si metteva alla guida della Lada Niva con una donna al suo fianco;

che i cinque volontari, derubati di ogni cosa e costretti a salire su un carro, venivano condotti dopo un po' di tempo in una località denominata Opara Canyon, sempre con la presenza del capo del gruppo e della donna, e poi venivano costretti a continuare il cammino a piedi, incolonnati lungo un sentiero;

che improvvisamente udivano raffiche di arma da fuoco e, mentre Sergio Lana, Fabio Moreni, Guido Puletti cadevano uccisi, Agostino Zanotti e Cristiano Pennocchio riuscivano a salvarsi rocambolescamente gettandosi nella macchia e ivi rimanendo nascosti;

che successivamente questi ultimi, che avevano preso direzioni differenti, incontravano soldati della regolare Armja e potevano mettersi in salvo;

che veniva in seguito fatta recapitare agli interessati una videocassetta, proveniente dal battaglione britannico allora di stanza in Bosnia, riferentesi ad esercitazioni militari avvenute circa un anno prima nella stessa zona;

che la cassetta conteneva numerose immagini del comandante Hanefija Prijc detto «Paraga», che i due sopravvissuti Cristiano Pennocchio e Agostino Zanotti hanno riconosciuto senza ombra di dubbio come il comandante del gruppo responsabile dell'eccidio;

che avanti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia, in mancanza di richiesta da parte dell'allora Ministro di grazia e giustizia, veniva aperto, su istanza delle parti offese, un procedimento penale in relazione ai predetti fatti (RG n. 2845/93 modello 21);

che il pubblico ministero dottoressa Paola De Martis, anche a seguito di ulteriore approfondimento nella identificazione del predetto «Paraga», avvenuto tramite l'escussione di un amico di infanzia del medesimo, richiedeva l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia;

che peraltro detto giudice per le indagini preliminari, dottoressa Di Martino, in data 21 maggio 1996 respingeva tale richiesta in quanto, essendo stato ritenuto trattarsi di un'ipotesi di reati «comuni» commessi all'estero a danno di cittadini italiani da parte di soggetti stranieri, veniva considerata mancante la condizione di procedibilità rappresentata dalla presenza del reo nel territorio dello Stato *ex* articolo 10 del codice penale e che avverso tale ordinanza il pubblico ministero di Brescia si appellava al tribunale del riesame;

considerando:

che il difensore delle parti lese, avvocato Lorenzo Trucco, nel mese di marzo 1996, grazie anche al fattivo interessamento dell'ambasciatore d'Italia in Sarajevo dottor Pennarola, aveva ottenuto un incontro con il Ministro della giustizia della Confederazione croato-bosniaca dottor Mate Tadic, nel corso del quale questi confermava apertamente la propria volontà di chiarire giudizialmente l'episodio criminoso;

che non essendo in seguito intervenute novità di sorta, mentre risultava che il predetto Hanefija Prijc detto «Paraga» viveva tranquilla-

mente nei pressi di Gornij Vakuf, l'avvocato Trucco otteneva nel maggio 1996, sempre tramite l'ambasciata italiana e il dottor Pennarola, un incontro, stavolta con il Ministro dell'interno dello Stato bosniaco Avdo Hebib, in cui rinnovava la richiesta di procedimento e di indagini sull'eccidio;

che nel novembre 1996 a seguito di un nuovo incontro con il ministro Hebib, sempre alla presenza del dottor Pennarola, l'avvocato Trucco veniva a sapere che ci sarebbe una inchiesta a carico di «Paraga», ma che la stessa sarebbe di competenza esclusiva del tribunale militare, stante il ruolo di comandante militare da lui ricoperto;

che l'avvocato Trucco inviava, nel maggio 1996, una denuncia relativa ai fatti in oggetto al Tribunale internazionale dell'Aia per i crimini commessi nei territori della ex Jugoslavia, ritenendo che potesse comunque ravvisarsi una competenza dello stesso sulla strage in oggetto;

che nella denuncia si sosteneva l'impossibilità di ritenere il fatto un «normale» per quanto esecrabile episodio criminoso nell'ambito di un conflitto armato, visto che durante la lunga tragedia bosniaca non si è registrato nessun altro caso in cui membri civili di un convoglio umanitario siano stati bloccati, sequestrati, derubati e successivamente uccisi da parte di un gruppo armato;

che il predetto gruppo armato portava insegne (berretti verdi e mezza luna) tipicamente musulmane e pur avendo un ruolo non ben definito, proprio in considerazione del particolare periodo (maggio-giugno 1993) del conflitto in Bosnia, appare comunque in collegamento con l'armata «regolare» dell'esercito bosniaco, come prova peraltro il fatto che della vicenda sia stato investito il tribunale militare bosniaco in considerazione proprio del ruolo di «comandante» riconosciuto al «Paraga»;

che sul giornale «Lijljan» del 1° maggio 1996 nell'ambito di un articolo relativo alle elezioni si fa specifico riferimento, quale possibile candidato politico, a «Henefija Prijc Paraga», della zona di Gornij Vakuf, quale appartenente ai «Berretti verdi», il che suona ulteriore conferma del ruolo pubblico dello stesso;

che il suddetto pubblico ministero di Brescia ha segnalato al Tribunale dell'Aia per i crimini nella ex Jugoslavia l'esistenza di un procedimento penale in Italia relativo all'eccidio in oggetto;

che di recente il tribunale per il riesame di Brescia ha respinto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di diniego da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di custodia cautelare e che la notifica dell'atto relativo risulta regolarmente effettuata in Bosnia all'indirizzo di Prijc, da lui regolarmente firmata, a conferma della esattezza della sua localizzazione e del suo «tranquillo» tenore di vita,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo italiano e i Ministri destinatari della presente interrogazione intendano intraprendere perchè sia fatta piena luce su un episodio tanto gratuito quanto efferato che ha visto vittime nostri connazionali impegnati come volontari in una missione umanitaria nonchè quali forme di intervento si ritenga di dover

esplicare presso le autorità bosniache e presso il Tribunale dell'Aia contro i crimini nell'ex Jugoslavia perchè siano posti finalmente sotto processo i responsabili della strage.

(4-04932)

CAPONI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – (Già 3-00104)

(4-04933)

NIEDDU, MACONI, PELELLA, SALVI, LARIZZA, UCCHIELLI, BERTONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – (Già 2-00161)

(4-04934)

MARINO, CARCARINO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il mancato completamento delle opere del post-terremoto sta provocando ulteriori insopportabili disagi agli abitanti degli alloggi della ricostruzione (infiltrazioni d'acqua, allagamento delle cantinole, mancanza di manutenzione, carenze dei servizi, eccetera);

che tale degrado ha determinato uno stato ricorrente di pericolo da richiedere più volte l'intervento dei vigili del fuoro;

che tuttora non sono stati ultimati i lavori richiesti dalle commissioni di collaudo,

si chiede di sapere quali misure si intenda sollecitare e promuovere e quali iniziative legislative adottare affinché siano affrontati e risolti i problemi degli insediamenti abitativi della ricostruzione post-terremoto non ancora consegnati al patrimonio del comune di Napoli, con riferimento in particolare agli alloggi ubicati al Corso San Giovanni, in via Ottaviano ed in via F. Imparato.

(4-04935)

GRILLO, BORNACIN, TERRACINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'ENI sembra abbia deciso la fusione tra le società Agip Petroli e la IP-Italiana Petroli, le due più grandi società italiane per la distribuzione di prodotti petroliferi;

che la situazione finanziaria delle due società è profondamente diversa; l'IP conta un attivo di 150 miliardi registrato nell'ultimo bilancio mentre l'Agip Petroli ha una perdita di 200 miliardi che si va ad aggiungere ad un debito complessivo che sfiora i 5.000 miliardi;

constatato:

che la decisione di incorporare l'IP nell'Agip Petroli sembra essere dettata esclusivamente da motivazioni fiscali;

che tale motivazione appare estremamente insufficiente di fronte al grave rischio di una forte penalizzazione degli assetti finanziari e pa-

trimoniali della IP e recherebbe un danno notevole al tessuto produttivo dell'area industriale di Genova e alla tenuta complessiva dei livelli occupazionali della stessa area;

che la politica finora seguita dall'amministratore delegato dell'ENI dottore Bernabè sembra più perseguire politiche di bilancio privilegiando strumenti di natura fiscale e finanziaria piuttosto che rispondere ad un'efficace strategia industriale;

che la decisione assunta dal consiglio di amministrazione si muove contro la logica delle privatizzazioni che dovrebbe evitare concentrazioni tali da rendere meno redditizie le dismissioni, soprattutto quando in tal modo si sottrae al mercato una azienda in attivo per incorporarla in una azienda fortemente in passivo;

che l'operazione di fusione contrasta altresì con i principi della libera concorrenza creando un nuovo soggetto che ha il controllo del 46 per cento del mercato distributivo italiano,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dell'iniziativa assunta dal consiglio di amministrazione dell'ENI sull'incorporazione della IP nell'Agip Petroli e quale sia la posizione che si intenda assumere al riguardo;

se non si ritenga opportuno, sulla base delle osservazioni avanzate in premessa, proporre ipotesi di integrazione tra le due società che comunque salvaguardino la loro autonomia gestionale e che non arrechino danno alla difficile situazione economico-industriale dell'area genovese, consentendo di conservare il decennale rapporto tra la città di Genova ed il grande e prestigioso gruppo petrolchimico.

(4-04936)

OCCHIPINTI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che negli ultimi anni la vocazione agricola in vaste zone ricadenti nelle province di Ragusa e Siracusa ha fatto sì che la quantità di pomodoro prodotto in campo aperto crescesse notevolmente;

che esiste ed opera, nel territorio di Ispica (Ragusa), la Spataro spa, un'industria per la conservazione e la trasformazione del pomodoro fresco, che, assieme alla Condorno di Palermo, è allo stato l'unica in Sicilia a dedicarsi a tale attività;

che l'Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli (APAOR) di Ragusa è stata contattata da una società legata alla Parmalat per l'eventuale conferimento di pomodoro da conservare e trasformare in un insediamento di nuova costruzione a Termini Imerese (Palermo), in grado di «lavorare» 400.000 quintali di prodotto a stagione;

che in atto non è possibile concedere ulteriori quantitativi di prodotto eccedenti le quote già fissate di 150.000 quintali ad annata per ciascuna delle due industrie operanti nel settore (Spataro e Condorno);

che, fino agli anni '80, le quote di pomodoro destinate alle industrie di trasformazione siciliane ammontavano complessivamente a oltre 600.000 quintali e che quindi, riducendo successivamente le quote, si sono compiuti atti gravemente penalizzanti per la Sicilia ed in particolare per le zone comprese nelle due province interessate,

fra cui contrade ricadenti nei comuni di Ispica, Pozzallo, Pachino ed Avola;

che il Ministero delle risorse agricole ha una disponibilità di 700.000 quintali da dividere in quote per industrie di nuovo insediamento, mentre un enorme quantitativo di prodotto (stime degli operatori del settore parlano di un milione e 500.000 quintali di pomodoro) dovrebbe essere riassegnato per l'insolvenza delle ditte (non siciliane) interessate;

che le organizzazioni di categoria hanno di recente sollecitato provvedimenti miranti ad aumentare le quote-pomodoro;

che l'industria della trasformazione e della conservazione dei prodotti agricoli rappresenta una vera possibilità di rilancio produttivo in zone dove la quantità dei frutti della terra è rinomata, con ricadute positive in campo sociale ed occupazionale,

si chiede di sapere:

come si intenda distribuire le quote pomodoro disponibili (per nuovi insediamenti o per insolvenza dei vecchi assegnatari);

se, nell'assegnazione delle quote, non si ritenga utile ed opportuno aumentare la consistenza di queste, alla luce dell'accresciuta quantità e qualità del prodotto siciliano;

se, nel valutare le richieste di assegnazione per nuovi insediamenti, non si ritenga prioritario garantire sbocchi al pomodoro siciliano, autorizzando di fatto l'inizio della produzione del nuovo stabilimento di Termini Imerese.

(4-04937)

*CARELLA. – Ai Ministri della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:*

che con decreto di giunta regionale n. 2865 del 20 giugno 1996 i dottori Giovanni Stoduto, Angela Prencipe, Maria Giuseppina Cappelletta sono risultati vincitori del concorso per le sedi farmaceutiche n. 38, n. 41 e n. 42 nel comune di Foggia;

che entro i termini stabiliti gli interessati hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione regionale;

che gli stessi, constatata e dimostrata la mancanza di locali idonei all'interno degli ambiti territoriali assegnati a ciascuna delle farmacie, così come testimoniato da una relazione tecnica dei vigili urbani di Foggia, comunicano agli organi di competenza che i locali destinati all'esercizio della farmacia sono stati individuati necessariamente al di fuori di detti ambiti, quindi debitamente arredati e riforniti;

che, a seguito di questa nuova situazione, il sindaco della città, preso atto e rispondendo anche ad una nota regionale, richiedeva ai nuovi gestori delle attività di farmacia di procurarsi per l'autorizzazione all'esercizio il consenso preventivo dei gestori confinanti già previsti nella pianta organica del comune;

che detto consenso si è avuto nel caso del dottor Stoduto, ma non per le dottoresse Prencipe e Cappelletta;

che, ciò nonostante, il sindaco invitava la competente azienda USL ad ispezionare i locali già attrezzati dai titolari e che detta

ispezione dava esito positivo sotto il profilo delle condizioni igienico-sanitarie;

che, al fine di porre rimedio a tale situazione, il consiglio comunale di Foggia, con atto deliberativo n. 181 del 1996, modificò i perimetri della pianta organica in modo da ricomprendere le tre nuove sedi di farmacia;

che la proposta del consiglio comunale trovava piena approvazione da parte della ASL per le sedi del dottor Stoduto e della dottoressa Cappelletta, non per la farmacia della dottoressa Prencipe, ma non si dispongono ancora le autorizzazioni ad iniziare l'attività;

che i tre titolari vincitori del concorso, per cautelarsi della lunghezza dei tempi intercorsi dall'autorizzazione all'apertura, che a tutt'oggi non si registra, diffidarono il sindaco di Foggia, il direttore della USL, l'ordine dei farmacisti, l'assessore regionale alla sanità perchè si disponesse il decreto di apertura delle farmacie al fine di garantire il servizio ai cittadini, in deroga e in attesa dell'approvazione della nuova pianta organica,

l'interrogante chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere perchè si possano garantire, da un lato, i diritti dei cittadini ad avere il servizio di farmacia, dall'altro, il diritto dei titolari vincitori del concorso;

se non si intravedano responsabilità per quanti non abbiano compiuto gli atti dovuti al fine di permettere che i tre dottori farmacisti potessero esercitare pienamente e legittimamente la loro attività.

(4-04938)

NIEDDU. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Si chiede di sapere quale risposta sia stata data alle problematiche evidenziate nella seguente lettera pervenuta allo scrivente:

«Con la presente desidero portare a conoscenza delle SS.LL. una preoccupante situazione manifestata in questo Ente nazionale sordomuti da studenti sordi di vari atenei italiani, in ordine all'applicazione della legge-quadro sull'*handicap* (legge n. 104 del 1992).

Tale situazione è stata più volte denunciata anche dai *mass-media* che hanno sottolineato la grave impossibilità da parte di tanti giovani sordi a seguire le lezioni universitarie perchè privi di un interprete (cioè di un traduttore o ripetitore labiale) che renda possibile la comprensione dei docenti quando spiegano.

In molti casi addirittura le facoltà universitarie sono anche prive delle attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico, così come indicato alle lettere *b*), comma 1), articolo 13, della legge-quadro, che sono di estrema necessità per gli studenti sordi universitari.

Se il diritto allo studio è un vero e sacrosanto diritto di tutti, per i sordomuti non lo è assolutamente.

Essi vengono in molti casi scoraggiati dal frequentare l'università da mille difficoltà che vengono poste sin dal momento del loro ingresso.

Eppure i sordi che intraprendono gli studi universitari aumentano e verosimilmente sono scoraggiati da inauditi ostacoli burocratici e da un vergognoso «silenzio» istituzionale che preclude la via ad un analfabetismo di ritorno che contrasta le tanto decantate vie alla riforma dello Stato sociale e in particolare i principi sanciti dalla Costituzione.

È davvero umiliante vedere che uno Stato democratico sempre «attento» ai più meritevoli ignori di assicurare le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari agli studenti sordi che intendono proseguire gli studi a tutti i livelli.

Cinque anni fa infatti, quando è stata emanata la legge n. 104 del 1992, ricordo che moltissimi sordi hanno manifestato la loro felicità nel vedere finalmente riconosciuto il loro diritto a frequentare l'università a compimento di un ciclo di studi che fino a qualche anno fa era forzatamente interrotto alla scuola dell'obbligo, per l'impossibilità di superare difficoltà didattiche mai risolte.

La legge-quadro individua, negli articoli 9 e 13, quali sono gli specifici aiuti che i minorati sensoriali devono poter utilizzare e nel caso specifico si fa riferimento alla figura professionale dell'interprete da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti.

Non è più accettabile che dopo cinque anni dall'emanazione della legge-quadro sull'*handicap* si debbano ancora verificare casi di studenti sordi costretti a rinunciare a frequentare l'università solo perchè quest'ultima non gli consente di usufruire di tutti gli ausili necessari per un'adeguata partecipazione attiva alle lezioni.

Pertanto alla luce di quanto sopra, si chiede alle SS.LL. Onorevoli di adottare con urgenza tutte le misure e i provvedimenti necessari atti a porre fine a questa gravissima situazione ed a intervenire presso gli atenei di Pisa e di Lecce dove ultimamente sono state segnalate le difficoltà di due sordi universitari.

Restando in attesa di un cortese e sollecito riscontro, si inviano i più cordiali saluti».

(4-04939)

NIEDDU. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –  
Premesso:

che con circolare n. 37 1997 del 13 marzo 1997 il Ministero del lavoro ha determinato la ripartizione delle risorse, a valere sul fondo per l'occupazione 1997, destinate ai progetti per lavori socialmente utili;

che ai fini di tale ripartizione tra le regioni si sono assunte a riferimento sia la dimensione quantitativa dei progetti approvati per il 1996 sia della dimensione della disoccupazione di lunga durata;

che in data 12 marzo 1997, a conclusione di una serie di incontri tra il Ministero del lavoro e le segreterie confederali delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, il Governo si è impegnato, tramite apposito verbale di accordo, a garantire la copertura finanziaria per progetti di lavori socialmente utili non inferiori a quelli in atto e sino al mese di febbraio 1998;

che in realtà la ripartizione, attuata dalla circolare anzidetta, contraddice vistosamente da una parte l'impegno assunto dal Governo con le organizzazioni sindacali, dall'altra i criteri che la circolare stessa ha assunto, coerentemente con i contenuti del verbale di accordo del 12 marzo;

che infatti su un totale di 800 miliardi, dei quali 560 miliardi ripartiti regionalmente e 240 miliardi per progetti nazionali, solamente 33,992 miliardi sono stati assegnati alla Sardegna, con una riduzione di ben 19 miliardi rispetto al 1996, a fronte di una esigenza complessiva di 61 miliardi necessaria a finanziare la stessa dimensione quantitativa dei progetti approvati per il 1996;

che in tutta evidenza questa scelta contravviene all'impegno e al criterio, assunto dalla citata circolare n. 37/97 del 13 marzo 1997, in ordine alla copertura finanziaria per un livello di progetti di lavori socialmente utili, non inferiore a quello in atto, sino ad almeno il mese di febbraio 1998;

che la conseguenza di questa scelta è la messa in discussione dei circa 8.000 posti di lavoro socialmente utili realizzati in Sardegna, tutto ciò a fronte di un tasso di occupazione ed inoccupazione fra i più elevati dello stesso Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di sapere quali determinazioni si intenda adottare in ordine alla soluzione del problema richiamato ovvero se non si ritenga di integrare fino a 61 miliardi le risorse assegnate alla Sardegna.

(4-04940)

MANFREDI, MANCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.*  
– Premesso:

che la gravissima situazione in Albania sta avendo pesanti ripercussioni nel nostro paese;

che già oltre diecimila albanesi, presi dalla disperazione, hanno raggiunto le coste pugliesi ed altri ancora, in numero certamente rilevante, sono pronti ad abbandonare le proprie case per fuggire e rifugiarsi in Italia;

che tale afflusso incontrollabile di albanesi sarebbe stato senz'altro prevedibile, sulla base di evento quasi identico già verificatosi nel recente passato e grazie ad una migliore organizzazione dei nostri organi del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno;

considerato:

che la gestione degli eventi è risultata invece priva di lungimiranza politica, non essendo stata organizzata sulla base di una valutazione preventiva del possibile evolvere del fenomeno;

che lo «stato di emergenza» dichiarato con eccessivo ritardo dal Governo non contribuirà a ridurre i danni dell'afflusso incontrollato, ma di contro nuocerà gravemente all'immagine della Puglia e del Salento in modo specifico e quindi alla imminente stagione turistica;



visto che il ministro Napolitano, nella sua relazione al Senato del 18 marzo 1997, non ha fornito risposte sul particolare aspetto della mancata previsione degli eventi, relativi in particolare all'afflusso dei profughi e alla conseguente mancanza di tempestività nell'adozione dei provvedimenti,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia assunto provvedimenti nei confronti di quegli organi dello Stato che non sono stati in grado di fornire in anticipo un quadro sulla prevedibile situazione, venendo meno all'espletamento di un compito elementare, oppure se sia stata almeno avviata un'inchiesta in merito, in quanto in caso contrario risulterebbe evidente che il procedere «a rimorchio» è difetto politico e non degli apparati dello Stato;

quali urgenti misure il Governo ritenga opportuno adottare al fine di evitare nella regione pugliese il protrarsi di quei disagi, pericoli e rischi che finiranno per danneggiare irrimediabilmente il turismo locale che rappresenta il pilastro dell'economia dell'area di cui trattasi.

(4-04941)

**BIANCO.** – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che in base a quanto stabilito dal regolamento CEE n. 2392/86 e dal successivo regolamento di applicazione n. 647/87 gli Stati membri produttori di uve debbono costituire uno schedario vitivinicolo allo scopo sia di raccogliere informazioni sul potenziale produttivo e sull'andamento della produzione sia di garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune di mercato dello stesso settore vitivinicolo;

che dall'esame dei dati contenuti nello schedario viticolo messo a punto dall'Italia emergono differenze di entità, in taluni casi molto rilevanti tra i valori relativi alle estensioni delle superfici coltivate, quali risultano dal medesimo schedario, e le estensioni delle superfici denunciate attraverso le dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vino che ciascun produttore è tenuto a presentare annualmente:

che da dati in possesso dello scrivente, relativi alla campagna 1994-95, le differenze tra le superfici risultanti dallo schedario viticolo e quelle denunciate dai produttori nelle dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vino ammontavano a 232.124 ettari che, solo in ridottissima parte (il 6,4 per cento, pari a 14.760 ettari) erano ubicati in Padania, dove la percentuale di discordanza tra quanto denunciato e quanto registrato nello schedario era pari, in media al 4,3 per cento mentre la quasi totalità della suddetta differenza (93,6 per cento pari a 217.364 ettari) era imputabile alle restanti regioni d'Italia, dove la percentuale di irregolarità rispetto allo schedario era valutabile, in media, nella misura del 41 per cento, con punte dell'83,2 per cento in Basilicata, del 78,5 per cento in Calabria, del 69,2 per cento in Sardegna, del 58,2 per cento in Campania e del 43,2 per cento nel Lazio;

che le deroghe all'obbligo della presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione previste per alcune categorie di produttori (chi ha meno di 0,1 ettari, o produce meno di 10 ettolitri di vino o chi utilizza le produzioni per scopi diversi dalla vinificazione) possono giu-

stificare la percentuale di discordanza del 4,3 per cento registrata per le regioni della Padania ma non possono in alcun caso spiegare le suesposte differenze relative alle regioni del Mezzogiorno, le cui entità sono tali da non poter che essere determinate dalla mancata presentazione delle prescritte dichiarazioni di raccolta e di produzione e/o dalla loro irregolare compilazione e/o dal mancato rispetto delle norme fissate dall'Unione europea sui nuovi impianti di vigneto,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia in grado di fornire documentate informazioni in merito sia alle attività svolte dalle autorità competenti, al fine di accertare la natura delle enormi differenze esistenti nelle regioni del Mezzogiorno, tra le superfici denunciate dai produttori e quelle risultanti dallo schedario viticolo, sia ai risultati di tali accertamenti ed alle eventuali sanzioni comminate ai responsabili;

se il Ministro interrogato sia in grado di fornire documentata informazione in merito sia allo svolgimento, nelle diverse regioni d'Italia, delle attività di accertamento da parte delle competenti autorità, per quanto riguarda la individuazione di nuovi impianti di vigneto effettuati in regime di divieto e di eventuali violazioni delle norme che regolano l'uso del diritto di reimpianto, sia alle relative sanzioni applicate;

se vi siano regioni – e in caso affermativo quali – che risultano non avere ancora ottemperato all'obbligo di fornire, ai fini del completamento delle informazioni dello schedario vitivinicolo, i dati relativi alla concessione dei diritti di impianto-reimpianto di competenza regionale e quali iniziative il Ministro abbia assunto o intenda assumere nei confronti delle amministrazioni regionali che siano state fino ad oggi inadempienti;

se il Ministro interrogato sia consapevole del fatto che a causa delle omesse presentazioni delle dichiarazioni di raccolta e di produzione e della presenza di numerosi vigneti realizzati in violazione dei regimi di divieto sui nuovi impianti o di improprio uso del diritto di reimpianto, una quantità enorme di prodotto, valutabile attorno al 30 per cento della produzione vinicola nazionale, è immesso sul mercato in modo illegale e se, in ragione di ciò sia in grado di fornire documentata informazione sia sull'utilizzo di questa ingente quantità di prodotto sia sugli effetti che esso ha determinato in passato e che potrà determinare in un futuro, ai fini della corretta attuazione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la distillazione obbligatoria.

(4-04942)

PREIONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Si chiede di sapere se l'amministrazione comunale di Verbania abbia accertato quanto esposto nel seguente articolo pubblicato sulla «Prealpina» del 7 febbraio 1997:

«Orti "abusivi" nel mirino del Carroccio verbanese

VERBANIA. - (a.c.) Il Carroccio dichiara guerra agli orti e alla baracche, "perlopiù realizzati abusivamente", che si sviluppano lungo le rive dei torrenti San Bernardino e San Giovanni.

Secondo la sezione verbanese della Lega, lungo i due torrenti sarebbero proliferati orti, baracche di lamiera, pollai, depositi di materiali di ogni genere: una "baraccopoli" abusiva che, oltre ad impedire l'accesso dei cittadini alle sponde e a deturpare il paesaggio, costituirebbe anche un oggettivo elemento di pericolo in caso di piena dei corsi d'acqua.

A sostegno della sua tesi la Lega ricorda gli effetti disastrosi delle passate "piene" dei due torrenti, e chiede ai consiglieri comunali di farsi carico della situazione, intervenendo tempestivamente per "risanare" gli argini.

In particolare, il documento elaborato dal Carroccio chiede una verifica sulle costruzioni e sugli scarichi realizzati a ridosso degli argini in prossimità della foce del San Giovanni, e anche l'abbattimento della barriera in cemento costruita nel greto del San Bernardino all'altezza dell'ufficio tecnico comunale.

Un manufatto, questo, che certo non è stato realizzato abusivamente, ma che avrebbe comunque parecchio da farsi perdonare.

Secondo gli esponenti leghisti, infatti, questo sbarramento "impedendo ai pesci di risalire il corso d'acqua, avrebbe contribuito all'impoverimento del patrimonio ittico ed allontanando i pesci da quelle che erano le loro naturali zone di riproduzione».

(4-04943)

PREIONI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati per eliminare i disagi lamentati da più parti e riferiti nel seguente articolo pubblicato sul quotidiano «La Prealpina» del 20 febbraio 1997:

«Il cantiere di Fondotoce è inattivo da almeno due mesi  
Stazione "incompiuta"  
I pendolari protestano

Verbania - (p.b.m.). Ancora proteste da parte dei lavoratori pendolari per lo stato di degrado nel quale versa la stazione ferroviaria di Fondotoce. Forza Italia si è fatta portatrice delle lamentele, sempre più frequenti nonostante i recenti lavori di ristrutturazione iniziati su incarico delle Ferrovie dello Stato.

L'impresa che si era aggiudicata l'opera, iniziata di buona lena, si è come volatilizzata.

Così, oggi, la stazione è un cantiere a cielo aperto, con impalcature che la cingono sull'intero perimetro. E i servizi, tanto per non essere da meno, sono quelli di sempre: insufficienti, tanto più per una città turistica e capoluogo di provincia. Una stazione che, oltre ad essere quasi di frontiera, somiglia tanto a quelle casupole prefabbricate dove erano soliti fermare i treni nel Far West.

In una interpellanza al sindaco Reschigna, il capogruppo "azzurro" Valerio Cattaneo elenca per filo e per segno le carenze. Tra le più salienti: presenza di barriere architettoniche che impediscono agli handicappati di raggiungere il terzo binario dal quale partono i treni diretti verso Milano; parzialmente fuori uso il sistema di monitor che dovrebbe informare i passeggeri sugli orari di arrivo e di partenza; marciapiede

del terzo binario con una pavimentazione sconnessa; servizi igienici fatiscenti e non rispondenti alle norme di legge, in particolare quelli destinati ai portatori di handicap.

E, per finire, una “chicca”: nella sala d’aspetto principale vi sono cavi elettrici a penzoloni ai quali sono collegati dei portalampada in plastica con lampadine a vista non protette.

In dispregio delle più elementari norme di sicurezza. Valerio Cattaneo ha chiesto al sindaco Reschigna, nella veste di ufficiale di igiene pubblica, se non sia il caso di disporre immediatamente un controllo dei servizi della stazione ferroviaria di Fondotoce e prendere le successive iniziative del caso.

Inoltre, Cattaneo sollecita il primo cittadino a contattare personalmente il presidente delle Ferrovie per chiedere una rapida soluzione di questi gravi problemi.

Un’interpellanza analoga a quella di Valerio Cattaneo è stata presentata in provincia dai consiglieri di Forza Italia Piergiorgio Fabbri, Pierangelo Bianconi e Marco Piretti. In regione la vicenda è seguita dal consigliere Ettore Racchelli, mentre a Roma il senatore Luigi Manfredi ha interessato del caso Fondotoce le Ferrovie e il Ministro dei trasporti Burlando.

“È necessaria – sottolinea Cattaneo – un’azione unitaria ed incisiva verso le Ferrovie dello Stato per risolvere gravi problemi aperti da troppi anni”».

(4-04944)

*RIGO. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso che il personale insegnante di ruolo ordinario in Italia può contemporaneamente occupare o conservare un posto a tempo indeterminato precedentemente ottenuto dalle autorità scolastiche tedesche;*

accertato come altri insegnanti, pure italiani, nominati dalla stessa autorità scolastica con nomina precaria per lo più annuale, in sostituzione di detti insegnanti con doppia titolarità, sono praticamente esclusi dal diritto di migliorare la propria posizione nelle scuole italiane in Germania;

preso atto che occorre ristabilire con chiarezza il diritto alla tutela del personale meno fortunato, certamente svantaggiato ma non meno meritevole del miglioramento della propria posizione all’interno del corpo insegnante all’estero,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano porre in essere tutti quegli strumenti idonei per invitare, magari tramite le autorità consolari ed i provveditorati agli studi, alle dimissioni obbligatorie il personale insegnante in uno dei due posti occupati: o da quello di ruolo in Italia o da quello a tempo indeterminato nei landers tedeschi.

(4-04945)

RECCIA, CUSIMANO, MONTELEONE, BATTAGLIA, BUCCIERO, MAGGI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto ministeriale n. 172 del 9 marzo 1989 fissa i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'albo nazionale dei costruttori, nonchè i criteri in base ai quali debba essere effettuata la revisione delle stesse iscritte all'albo in questione;

che, in particolare, la *ratio* della norma di revisione si basa sulla effettiva operatività (o meglio svolgimento di lavori) dell'impresa nell'ultimo quinquennio;

che, infatti, in sede revisionale, ai fini della conferma dell'appartenenza ad una determinata classe – così come stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 15 novembre 1986, n. 768, che detta una classifica che parte da un minimo di 75 milioni fino ad una classe senza limite di importo – e dei requisiti di idoneità, si considera «solo» il periodo degli ultimi 5 anni di lavoro dell'impresa stessa;

che l'aver partecipato a gare e concorsi pubblici, con dispendio di efficienza, di impegno, di struttura e di denaro da parte di imprese che non risultano poi aggiudicatarie degli appalti, non è sufficiente a confermare le stesse nelle categorie già acquisite, dal momento che elemento discriminante per tale riconoscimento è solo l'essere state vincitrici o meno degli appalti;

che l'articolo 20 del decreto ministeriale citato dice espressamente: «nel caso in cui l'impresa abbia realizzato nel quinquennio antecedente un fatturato quale indicato negli articoli 4 e 5 inferiore all'importo di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1986 n. 768 (dai 75 milioni in su), la relativa iscrizione viene ridotta di ufficio all'importo anzidetto, con delibera dell'organo competente»;

che pertanto il mancato raggiungimento di un determinato fatturato, dovuto proprio alla mancata vittoria degli appalti, è da solo sufficiente per declassare una impresa che, pur avendo tutte le caratteristiche di idoneità tecnica e di capacità finanziaria, non abbia comunque conseguito l'aggiudicazione di appalti negli ultimi cinque anni;

che le imprese pregiudicate da tale norma sono, ad esempio, le piccole imprese non associate ai grandi gruppi ed alle grosse *lobbies* finanziarie, e tuttavia estremamente capaci nel settore per aver lavorato da sempre con competenza e risultato;

che lo stesso dicasi per le imprese che abbiano maturato l'idoneità per determinate categorie, di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982 n. 770, ed in sede di revisione si vedano ridotti gli importi corrispondenti;

che, oltre alla già scarsa quantità di appalti pubblici negli ultimi anni, la gestione e la aggiudicazione dei lavori vedono spesso, per non dire sempre, solo poche grandi imprese vittoriose e pertanto capaci di un determinato fatturato;

che l'assurdità nonchè l'illegittimità di tale criterio discriminante sono palesi;

che le imprese che hanno effettuato lavori, anche specialistici, per un determinato periodo, e che lavorano da venti o trent'anni, dal momento che non hanno vinto recenti appalti, pur partecipandovi, sostenendo spese a tal fine e dimostrando la loro effettiva «operatività» ed idoneità, si vedono non solo escluse dall'aggiudicazione dei lavori ma altresì declassate e quindi doppiamente penalizzate in sede di revisione, se non addirittura cancellate;

che non è tanto importante la trasparenza di ciascuna impresa e l'aver acquisito da parte della stessa quei requisiti essenziali di «capacità» per l'iscrizione nell'albo nazionale quanto la dimostrazione di un determinato fatturato conseguito negli ultimi cinque anni;

che, inoltre, circa le modalità di calcolo della revisione, l'articolo 18 indica come utile la cifra di affari globali in lavori derivante da attività «diretta o indiretta» dell'impresa, senza specificare in cosa consisterebbe quella indiretta, probabilmente interpretabile come subappalti;

che l'ambiguità e l'incongruità della normativa in oggetto tradiscono una profonda necessità di modificare i criteri e le modalità da stabilirsi per la revisione, anche per i profili di illegittimità costituzionale che tale normativa presuppone;

che, infatti, pregiudicare le piccole imprese – che spesso non riescono a raggiungere l'aggiudicazione dell'appalto – declassandole e favorendo così solo i grandi gruppi è non solo illegittimo dal punto di vista costituzionale, ma consente anche un'espansione di quelle *lobbies* economiche che hanno contatti, specie nel Mezzogiorno, con le organizzazioni mafiose;

che in tale guisa vengono ad essere favoriti la discriminazione ed il pregiudizio delle tante imprese oneste che vogliono liberamente concorrere e lavorare,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno disporre provvedimenti urgenti idonei a modificare la normativa in vigore in tema di revisione dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, rimuovendo le ambiguità ed illegittimità che tale normativa presenta così da consentire la libera e democratica concorrenza di tutte le imprese in ragione delle categorie e classi conseguite dalle stesse, ed in particolare delle piccole imprese che risultano particolarmente pregiudicate da tale disposto normativo;

se si intenda considerare – atteso che la disoccupazione e la penuria di appalti pubblici sono ormai realtà indiscutibili – la necessità di rimuovere gli ostacoli burocratici relativi alla questione *de qua*, i quali favoriscono di fatto l'occupazione dei soli pochi privilegiati a svantaggio delle piccole e medie imprese con conseguenze gravi sull'economia statale e sulla stessa integrità morale del territorio nazionale che vede infiltrazioni mafiose sempre più massicce nella gestione degli appalti pubblici.

(4-04946)

PREIONI. – *Ai Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* – Si chiede di sapere quale esito abbiano avuto gli esposti cui si fa riferimento nel seguente

articolo pubblicato sul quotidiano "La Prealpina" del 25 febbraio 1997:

«“A che servono quei 600 posti-letto?”

Maxiostello a Miazzina – I Verdi chiedono uno stop

VERBANIA - (p.b.m) In una lettera-esposto, inviata ai Ministeri dell'ambiente e dell'interno e al presidente della giunta regionale del Piemonte, i Verdi chiedono di sospendere l'iter per il finanziamento di un maxi-ostello turistico da 580 posti-letto e dal costo di 13 miliardi che dovrebbe sorgere nell'area dell'ex vivaio di Miazzina.

Il progetto di massima, firmato dall'architetto Giuseppe Cerutti, era stato presentato la scorsa estate dal comune di Miazzina. Il centro montano si era inserito con una propria proposta tra gli enti che concorrevano per il riparto di cospicui fondi destinati allo sviluppo dei parchi nazionali.

Per i Verdi è discutibile la delibera con la quale la giunta di Miazzina ha affidato l'incarico al professionista. Chiedono al Dicastero dell'ambiente di sospendere l'esame del progetto "in quanto – secondo il coordinatore del Verbano-Cusio-Ossola Paolo Caruso – si tratta di un'ipotesi che non ha un minimo fondamento. Miazzina non è luogo di frequente accesso al Parco della Val Grande, a cosa servono quasi 600 posti-letto? Senza contare che non esistono neppure quelle opere di urbanizzazione in grado di supportare una struttura di così grosse dimensioni".

I Verdi propongono invece che i fondi da destinare alla Val Grande siano utilizzati per il ripristino dei vecchi alpeggi».

(4-04947)

PREIONI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Si chiede di sapere se siano veri i fatti riferiti nel seguente articolo pubblicato sul quotidiano "La Prealpina" del 26 febbraio 1997:

«Complesso residenziale contestato ad Arizzano

Arizzano – (p.b.m.) Il consiglio comunale, a maggioranza, ha approvato in via definitiva un piano esecutivo convenzionato che riguarda una vasta area, in parte boschiva, attraversata dal rio Bienna e limitrofa al complesso monumentale di San Martino, affacciata sul lago. Sull'area, secondo le previsioni del piano, dovrebbe sorgere un complesso residenziale, analogamente a quanto è ipotizzato su terreni confinanti, ricadenti però sotto la giurisdizione del comune di Vignone. Bocciate, invece, le osservazioni presentate dai Verdi del Verbano-Cusio-Ossola, dalla minoranza consiliare e da alcuni cittadini.

Dure proteste da parte degli ambientalisti, sulla falsariga di quanto era avvenuto in passato in occasione dell'approvazione del piano regolatore di Vignone. In un documento, i Verdi del Verbano-Cusio-Ossola attaccano l'amministrazione comunale di Arizzano accusandola di scarsa sensibilità ambientale. "Colpisce – dice il coordinatore provinciale Paolo Caruso – che le controdeduzioni al piano siano state approvate esclusivamente in chiave burocratica, dimenticando la loro valenza primaria di strumenti di tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale o a rischio di dissesto idrogeologico, spesso violate dalla spre-

giudicata speculazione edilizia, mirante esclusivamente a conseguire profitti economici dall'uso del territorio". I Verdi hanno annunciato che ostacoleranno i tutti i modi possibili l'attuazione di un "pesantissimo intervento edilizio". Chiederanno l'applicazione della legge Galasso, che prevede la preservazione per le aree ancora integre, e auspicano - qualora il comune non dovesse fare marcia indietro - un intervento dell'autorità giudiziaria per il reato di deturpamento di bellezze naturali».

(4-04948)

PREIONI. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Si chiede di sapere se si possano ritenere «fisiologici» i tempi di esame e di decisione delle domande autorizzative di cui si fa cenno nel seguente articolo comparso sul quotidiano «La Stampa» del 12 marzo 1997:

«Le lunghe pratiche per il campeggio

Sono la titolare del Campeggio Lido Toce, che ha subito i danni dell'alluvione 1993, settembre-ottobre, dato che il campeggio è ubicato alla foce del fiume Toce e vicino al lago Maggiore. I danni sono stati devastanti, solo a fine inverno si è potuto constatare l'inagibilità dell'impianto elettrico, da qui è partita la regolare domanda di autorizzazione inoltrata dall'architetto Pierangelo Paracchini di Baveno al comune di Verbania, seguita poi dalla dovuta documentazione richiesta. Tale domanda porta la data 16 marzo 1994, protocollo n. 168. Se per lungaggini burocratiche la pratica si è protratta per mesi e anni, a questo non so dare risposta, personalmente posso dire che oltre ai danni materiali ho subito pure i danni morali. Certo è che ora possiedo tutte le autorizzazioni necessarie, non solo per quanto riguarda il rifacimento dell'impianto elettrico con adeguamento alla legge n. 46 del 1990, così pure per il ripristino di piazzole e recinzioni.

Giovanna Perucchini  
Campeggio Lido Toce».  
(4-04949)

NIEDDU. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nonostante i conclamati piani di rilancio dell'Ente poste il rapporto finale tra i costi e i benefici della gestione risulta ampiamente negativo;

che, a fronte di un taglio di 30.000 lavoratori in tre anni per il blocco del *turn-over* e di un aumento del 20 per cento della produttività, si paventa il pericolo che il «servizio universale», proprio del servizio postale, sia profondamente sconvolto fino ai limiti della soppressione stessa;

che tale appare la logica che punta alla generalizzata ulteriore riduzione dei servizi, da attuarsi attraverso la chiusura di uffici e la riduzione di attività nelle zone «meno convenienti»;

che questa scelta, se confermata, pregiudica irreversibilmente la qualità del servizio postale nel nostro paese con la chiusura di circa 4.000 uffici postali su 14.300;



che a pagarne le conseguenze sarebbero prevalentemente i cittadini dei piccoli comuni; non a caso le associazioni dei consumatori e l'associazione nazionale comuni d'Italia hanno pubblicamente e formalmente aderito alla mobilitazione nazionale indetta dalle organizzazioni sindacali il 17 marzo 1997;

che, in particolare, nelle aree deboli del Mezzogiorno, che già hanno perso numerosi servizi come scuole, caserme, autolinee, ferrovie, agenzie bancarie, uffici finanziari e giudiziari, ciò si tradurrà in una accentuazione delle già esigue strutture dei servizi e delle precarie condizioni sociali delle categorie più esposte come gli anziani;

che, specificamente in Sardegna, l'Ente poste si prepara a tagliare 600 posti di lavoro, 174 uffici postali, corrispondenti al 40 per cento del totale, concentrati soprattutto nelle zone rurali,

l'interrogante chiede di sapere quali determinazioni il Governo abbia intenzione di assumere in ordine ai problemi richiamati.

(4-04950)

**BORTOLOTTO.** – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il 30 novembre 1996 si concludeva l'operazione di autocertificazione per tutti i disabili in Italia;

che tale operazione, mirante a combattere l'odioso fenomeno dei falsi invalidi, appariva non solo pesantemente inadeguata allo scopo, ma in molti casi – come per i disabili intellettivi – ingiustamente discriminante in quanto essi, per la natura della loro disabilità, non possono autocertificarsi e quindi non possono essere i diretti difensori del loro stato sociale;

che sicuramente molti disabili intellettivi hanno avuto l'interdizione e l'inabilitazione (operazione costosa per le famiglie già provate in tanti altri settori, morali ed economici), e quindi avranno come firmatari i tutori, ma vi sono anche disabili intellettivi che non hanno questo *status* giuridico per scelte varie delle famiglie, spesso di natura etica; considerato:

che risulta del tutto vessatorio tormentare famiglie già segnate creando una dolorosa sensazione di precarietà; sarebbe invece da perseguire la difesa dei già insufficienti strumenti di sostegno e tutela esistenti;

che gli accertamenti relativi all'invalidità civile disposti dal Ministero del tesoro vengono fatti da una commissione in modo burocratico controllando soltanto la certificazione prodotta e senza svolgere alcun accertamento sanitario che viene demandato alla USL;

che in conseguenza di ciò si verificano casi paradossali come quello segnalato dalla sezione vicentina dell'Unione italiana ciechi di una signora con protesi oculari che si è presentata alla visita senza certificati e volendo produrre come prova di invalidità le due protesi si è sentita rispondere dai commissari che doveva andare alla USL e procurarsi il certificato,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda prendere per evitare che dei controlli sacrosanti si trasformino in vessazioni burocratiche.

(4-04951)

**SPECCHIA.** – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che è entrata da pochi giorni in vigore, da parte delle Ferrovie dello Stato, una nuova regolamentazione per la vendita dei biglietti ferroviari nella stazione di Fasano (Brindisi);

che d'ora in poi sarà possibile acquistare i biglietti di viaggio solo dalle ore 6,29 alle ore 11,46 e dalle ore 15,30 alle ore 17,15 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 15,20 alle ore 22,20 il sabato e la domenica;

che, nelle fasce orarie in cui il servizio di biglietteria non sarà fruibile da parte dei viaggiatori, questi potranno acquistare, dallo stesso sportello, solo biglietti a fasce chilometriche e regolarizzare la loro posizione sul treno;

che la biglietteria dello scalo ferroviario di Fasano non sarà funzionante a pieno regime in una fascia oraria – quella che va dalle ore 19,04 alle ore 22,44 – in cui transitano ben sette treni a lunga percorrenza sui quali salgono ogni sera decine e decine di viaggiatori in partenza da Fasano;

che disagi pesanti si prevedono soprattutto per i possessori di carta verde, carta d'argento, disabili e militari in licenza che hanno diritto a riduzioni sulle tariffe ferroviarie, per i quali non si capisce come potranno d'ora in poi beneficiare degli sconti previsti,

si chiede di sapere se non si ritenga di assumere urgenti iniziative contro l'iniziativa delle Ferrovie dello Stato che penalizza lo scalo fasanese.

(4-04952)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00855, dei senatori Caddeo ed altri, sul piano di riorganizzazione dell'Ente poste in Sardegna;

*11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

3-00856, del senatore Vedovato, sulla costituzione nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola degli uffici periferici del Ministero del lavoro;

3-00857, dei senatori Maconi ed altri, sul taglio dei livelli occupazionali della SIRTU.



